

SEMPLICE



SEMPLICE

ANNO XVIII - Numero 11 - novembre 2021

Proprietaria Editrice: **DeA** (Demografici Associati) - Periodico mensile

Direttore Responsabile: Patrizia Strano

Vice Direttore: Emmanuele Nannizzi, Marcello Lazzeri

Capo Redattori: Marco Raso

Comitato di redazione: Mauro Parducci, Marco Raso, Maria Pia Malquori, Cristian Schmid

Hanno collaborato alla realizzazione di questo

numero: Roberta Dameno, Mauro Parducci, Marco Raso, Paola

Torretta.. **Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del**

Reg. Periodici - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento

Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1

CMP FIRENZE

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

La quota di abbonamento per l'anno 2021 è di euro 240,00 (IVA inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a :

DeA - Demografici Associati Largo Shelley, 26 - San Giuliano Terme (PI)

Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di dieci quesiti, il servizio Rivista On-Line, ed il servizio Stampa Completo della Rivista. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il 31 ottobre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo.

La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.

Ufficio abbonamenti

Tel. 050.3148120

internet: www.deaweb.org

e-mail: semplice@deaweb.org

Stampato da "La Grafica Pisana" - Bientina (PI)

© Tutti i diritti sono riservati - E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale pubblicato senza l'autorizzazione dell'Editore.

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori lasciandoli responsabili dei loro scritti. L'Editore si manleva dalla responsabilità per un'eventuale richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi che dovessero rivendicare diritti su tali contenuti.



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

SEMPLICE

Sommario 11 duemilaventuno

- Interventi**
- 4 I corpo è lo specchio dell'anima?
di Roberta Dameno (*parte seconda*)
- 9 La parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni: quali garanzie per l'uguale accesso alle cariche elettive?
di Paola Torretta
- Come si fa**
- 18 Ancora sul riconoscimento della cittadinanza italiana "*jure sanguinis*"
di Marco Raso
- Attualità**
- 26 L'autunno caldo della PA digitale - "*pianificazione per i Comuni*" *
- 29 Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza.
- 30 AIRE – Attività di verifica dei dati – Aggiornamento al 31 dicembre 2021 dell'Elenco unico dei cittadini residenti all'estero.
- Giurisprudenza**
- 31 Il principio di non discriminazione nelle assunzioni - personale a termine e età anagrafica
- 33 I vostri quesiti a cura degli esperti **DeA**
- Evidenze**
- 43 LISTA NO DEI REGALI
di Bastiancontrario

Il corpo è lo specchio dell'anima? La stigmatizzazione e la criminalizzazione delle persone “grasse” sulla base del loro aspetto fisico è anche una questione di genere? *

di Roberta Dameno ** (parte seconda)



6. L'obesità: la nuova pandemia?

Nel 2015 la World Health Organization riportava con preoccupazione che circa 2 bilioni di adulti nel mondo fossero in sovrappeso. E lanciava l'allarme definendo l'obesità come la futura pandemia, in costante e preoccupante aumento non solo nei Paesi occidentali ma anche in quelli a basso-medio reddito. L'OMS prevede che nel 2030 il 60% della popolazione mondiale sarà obesa, secondo i parametri fissati dall'IMC, ovviamente. La preoccupazione per la crescita delle persone grasse rappresenta, oggi, per le agende politiche dei Paesi uno dei principali problemi di salute pubblica **14** a livello mondiale poiché il sovrappeso sarebbe riconducibile a un aumento del rischio di contrarre varie malattie croniche, quali il diabete mellito di tipo 2, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Secondo delle stime epidemiologiche il sovrappeso e l'obesità rappresenterebbero il quinto più importante fattore di rischio per la mortalità globale **15**. Per quanto riguarda l'Italia, così come per la maggioranza dei paesi europei, la popolazione con eccesso di peso è aumentata nel tempo, anche se in misura minore rispetto agli standard delle altre nazioni. Nel nostro paese negli ultimi 30 anni l'incremento dell'eccesso di peso nella popolazione adulta è stato di circa il 30% e solo un terzo dell'aumento è da attribuire all'invecchiamento della popolazione. Complessivamente gli incrementi nel tempo seguono una variante di genere: sono nettamente superiori tra gli uomini sia per quanto riguarda il semplice eccesso di peso sia per quanto riguarda l'obesità. In particolare, l'Istituto superiore di sanità ha reso noto che nel 2018 in Italia il 25,2% della popolazione compresa tra i 3 e i 17 anni si trovava in una condizione di eccesso di peso (sia di semplice sovrappeso sia di vera e propria obesità rispetto ai parametri OMS). Tra gli adulti la quota raddoppiava, mentre le prevalenze più basse si riscontravano nella fascia d'età 14-17 anni. Il dato, però, che non deve essere taciuto è che solo una piccola parte delle persone definibili come grasse rientrava nei parametri che definiscono le persone come affette dalla patologia dell'obesità **16**. Ciò che a mio avviso è utile evidenziare per quanto riguarda il territorio italiano è

la differenziazione del peso corporeo delle persone in base alle regioni in cui esse vivono o in cui sono nate. Al Nord la prevalenza si attesta al 43,6% (ed è interessante osservare che molte delle persone grasse affermano di essere nate e di aver vissuto parte dell'infanzia nelle regioni del sud Italia), nel Centro è pari al 44,8% e nel Mezzogiorno raggiunge il 50,2%¹⁷. Già da questo elemento possiamo comprendere come vi siano alcuni fattori socio-culturali che contribuiscono in modo determinante all'adozione di stili di vita che generano una maggiore propensione all'eccesso di peso e che, ritengo, debbano essere studiati non solo se si vuole comprendere meglio il fenomeno, non solo se si vogliono attivare delle politiche di controllo efficaci, ma anche se si vuole contribuire a tutelare i diritti di tutte le persone coinvolte.

7. Le cause del (sovrap)peso: colpa individuale o fattori sociali?

“L'obesità, uno dei principali problemi di salute pubblica, è causata nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti; è quindi una condizione ampiamente prevenibile”, questa frase è utilizzata come titolo sul sito del Ministero della salute alla pagina riguardante il tema dell'obesità. Più avanti, sempre sullo stesso sito, si legge: “l'obesità è causata nella maggior parte dei casi da stili di vita scorretti: da una parte, un'alimentazione scorretta ipercalorica e dall'altra un ridotto dispendio energetico a causa di inattività fisica. L'obesità è quindi una condizione ampiamente prevenibile”. Credo che le affermazioni sul sito del nostro Ministero della Salute si commentino da sé. Le persone fuori norma e, per meglio dire, fuori peso sono persone egoiste che pensano solo alla soddisfazione del loro piacere immediato e non alla loro salute e all'interesse della collettività. Ma è corretto ricondurre il peso di una persona solo alla sua cattiva alimentazione e ai suoi cattivi stili di vita?

In realtà il peso dell'uomo, come quello delle altre specie animali, è una caratteristica che dipende da molteplici organi e apparati che, convergendo a livello del sistema nervoso centrale, dovrebbero concorrere ad adattare il nostro corpo e, conseguentemente, anche il suo peso, al tipo di vita che conduciamo. Le regole dell'alimentazione sono il risultato di lunghi e tortuosi processi di adattamento all'ambiente circostante e la scelta di quali e quanti cibi mangiare è strettamente connessa agli stili di vita propri del contesto sociale in cui vive. A incidere sul peso delle persone, allora, non vi sono solo dei fattori genetici, fisiologici e delle predisposizioni fisiche, ma giocano un ruolo rilevante anche la tipologia e la quantità di alimenti consumati, che, però, dipendono non solo da un'autonoma, piena e libera scelta comportamentale, ma anche dalle tradizioni culturali e gastronomiche e dalle tradizioni storiche ed economiche strettamente legate ai territori in cui si vive. Non si deve dimenticare il fatto che i mutamenti degli stili di vita hanno fatto sì che molte persone siano oggi impiegate in lavori sedentari. Non solo si è ridotto lo sforzo fisico in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro, si sono anche ridotte le possibilità di fare attività fisica nella quotidianità sia per gli adulti sia per i bambini. Per i bambini che vivono in città, per esempio, trascorrere del tempo all'aria aperta è una consuetudine che si è andata perdendo a causa della mancanza di spazio, del traffico e dell'inquinamento. Andare a scuola a piedi è diventata un'attività che coinvolge un numero sempre minore di bambini e trascorrere il tempo in casa sembra ormai una consuetudine. Ed è un dato consolidato che l'isolamento sociale, gli effetti dell'inquinamento ambientale, i problemi che derivano dall'inquinamento acustico che agiscono direttamente sul ritmo sonno/veglia, sono fattori che contribuiscono all'aumento di alcune patologie e alla condizione di eccesso di peso. A ciò si deve aggiungere il fatto che, nel mondo, sono andate via via aumentando la disponibilità e la possibilità di accesso al cibo e le persone che hanno dei deficit alimentari si sono, conseguentemente, ridotte. Purtroppo, però, la maggior disponibilità di cibo non significa per la maggior parte delle persone riuscire ad accedere a un cibo sano, salubre e di qualità. E la scarsa qualità del cibo a disposizione è un fattore anch'esso determinante che contribuisce ad aumentare il rischio dell'eccesso di peso. Un altro dato da considerare è l'elemento geografico-culturale. Come si è visto nel precedente paragrafo, i dati relativi alla percentuale di persone in eccesso di peso in Italia mostrano una differenza geografica abbastanza significativa. Tali dati possono fornirci una chiave di lettura per suffragare ulteriormente il fatto che i fattori socio-culturali, economici e geografici sono elementi da considerare se si vuole comprendere e, in seconda battuta governare, il fenomeno dell'obesità. Non solo, infatti, i fattori sociali sono determinanti di per sé, ma sono anche delle spinte verso l'attuazione di determinati comportamenti. La prima considerazione riguarda il fatto che nelle aree geografiche del centro e del sud Italia (l'unica regione del nord dove l'incidenza delle persone in sovrappeso è molto simile a quella del sud è l'Emilia Romagna, e per questa regione possono senz'altro valere le osservazioni che seguono) un corpo in carne viene stigmatizzato molto meno rispetto a quanto avviene nelle regioni del nord. Questo fatto può essere spiegato con il fatto che, se è vero che, attualmente, nel contesto italiano le differenze economiche tra nord e sud non sembrano essere ancora così elevate come un tempo, è pur vero che storicamente nei territori del sud Italia vi era un numero maggiore di persone che avevano difficoltà economiche e difficoltà ad avere un giusto apporto alimentare. In questi contesti il fatto di essere grassi significava essere ricchi ed essere in buona salute. Un corpo grasso era preferibile, quindi, anche per quanto riguardava l'aspetto estetico. I fattori storici sono un elemento di formazione della cultura da non tralasciare e, infatti, tuttora in alcune aree del nostro Paese e per alcune fasce di età della popolazione essere magri significa essere malati, tristi, non conviviali. Che il giudizio del peso delle persone sia

determinato direttamente dalle condizioni economiche è un dato dimostrabile anche osservando come nelle popolazioni in cui si susseguono periodi di carestia o di guerra si stia facendo strada con molta più lentezza e solo a partire dalle classi economicamente più elevate l'ideale globalizzato di bellezza caratterizzato dai corpi magri e agili. Un altro dato da sottolineare riguarda il livello di studio delle persone grasse. La probabilità di essere in eccesso di peso, infatti, triplica, in media, se si passa da un titolo di studio alto, come la laurea, a un titolo di studio basso, come la licenza media inferiore. Questo dato è estremamente interessante a mio avviso, perché costituisce la prova che l'obesità sia una caratteristica legata strettamente alle condizioni non solo sociali, ma anche e soprattutto economiche delle persone. Il peso del corpo dipende, quindi, dalla classe sociale di appartenenza: l'istruzione, le condizioni di lavoro, l'accesso a stili di vita più salutari e al cibo sano, il diritto alla salute, sono tutti fattori correlati in modo diretto al ceto e alla classe economica cui si appartiene. In altre parole, potremmo dire che la magrezza e la grassezza siano, in buona misura, una questione di classe! Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è dato dal ruolo giocato dai mezzi di comunicazione e, soprattutto per quanto riguarda la popolazione più giovane, dai social media (O.T. Mytton et al. 2020 ¹⁸). In particolare, i mezzi di comunicazione giocano dei ruoli a più livelli. Innanzitutto, pubblicizzano non solo i cibi, ma i modi di consumarli. Le trasmissioni che si occupano di cibo e della sua preparazione sono tantissime e sempre molto seguite, da queste trasmissioni, però, si impara a cucinare cibi talvolta nuovi, che non rientrano nella tradizione gastronomica e di cui, quindi, non c'è consapevolezza del loro apporto calorico e, soprattutto sono spesso volte a stupire con ricette nuove piuttosto che a fornire dati utili per la preparazione di pasti bilanciati e proporzionali al dispendio calorico dei singoli fruitori. I mezzi di informazione, poi, di fatto, forniscono informazioni sulla qualità delle materie prime e sulla buona alimentazione e ci bombardano di notizie che riguardano cibi presumibilmente dannosi e cibi altrettanto presumibilmente ritenuti delle vere e proprie panacee. E poco importa se le notizie siano spesso discordanti tra loro e rendano impossibile fare delle scelte "giuste" e consapevoli. Possiamo dire, che nella società dell'informazione vi è un vero e proprio eccesso di informazione sul cibo che crea disinformazione e può generare cattive abitudini alimentari. Un ulteriore elemento è dato dal fatto che molta pubblicità relativa all'alimentazione riguarda o le grandi catene di distribuzione e di ristorazione o gli integratori alimentari. Da un lato viene pubblicizzato il cibo non solo gustoso, ma abbondante, economico e comodo, perché consegnato direttamente a casa (e in periodo di lock-down il ricorso ai cibi recapitati direttamente a casa è notevolmente aumentato). Da un altro lato, gli integratori alimentari vengono dipinti come alimenti necessari ed essenziali in ogni dieta, per consentire di essere all'altezza delle richieste sociali che ci vengono rivolte. Essere in forma, restare giovani e attivi è possibile solo se alle nostre diete si aggiungono un numero sempre crescente di integratori e di prodotti dietetici. Questo tipo di pubblicità, non solo veicola l'informazione discutibile che per ottenere un corpo in salute sia necessario ingerire degli integratori, ma anche il fatto che i corpi debbano essere costantemente in forma: sani, belli, giovani, atletici. La qualità dell'alimentazione dipende, quindi, non solo da scelte individuali libere e autonome, ma dipende anche da fattori culturali che a loro volta si intrecciano con le disponibilità economiche ¹⁹. Certamente l'alimentazione con cibo spazzatura è prerogativa delle classi più povere sia sotto il profilo economico – a parità di costo non posso permettermi altro che un panino da McDonald's – sia sotto il profilo sociale – non posso permettermi di pensare a un cibo più sano e salutare, dal momento che sono bombardato da messaggi pubblicitari che mi dicono come sia buono e giusto mangiare un determinato cibo – sia sotto il profilo culturale – non sono capace di cucinare da me il mio cibo e non ho tempo da dedicare all'approvvigionamento e alla preparazione del cibo. La disponibilità del tempo e la possibilità di ovviare alla mancanza di tempo con degli aiuti esterni alla famiglia dipendono, anch'esse, dalla classe e dalla disponibilità economica!

8. Il peso della discriminazione

Nonostante le osservazioni effettuate in precedenza, ancora molte sono sia le istituzioni – il Ministero della Salute italiano è solo un esempio in questo senso – sia i gruppi sociali sia le singole persone che discriminano e colpevolizzano i comportamenti alimentari delle persone, anziché cercare di comprenderne le motivazioni. D'altra parte, se si considera che l'obesità sia causata da un cattivo comportamento praticato dalle persone che, pur avendo gli strumenti per adottare degli stili di vita corretti, decidono volontariamente di seguire i propri istinti e non la propria ragione, per "estirpare" il problema basterà far sì che tutti adottino dei comportamenti salutari e "giusti". E poco importa se il peso del corpo derivi da una condizione fisiologica, che pertanto non può essere controllata solo con la "volontà" ad adeguarsi a una dieta sana e a uno stile di vita salubre! È facile comprendere, infatti, che se si afferma che sia solo ed esclusivamente il comportamento del singolo a mettere a rischio la sua salute, tutti si sentiranno autorizzati non solo a stigmatizzare i comportamenti "sbagliati", ma a stigmatizzare le persone grasse, colpevoli di adottare uno stile di vita dannoso per la loro salute e antisociale, immorale e contrario alle regole della buona convivenza, dal momento che è l'intera collettività a subire i costi sociali ed economici delle loro scelte. Questo rischio è ancora più realistico nel periodo storico in cui viviamo. Le nostre società, infatti, sono sempre più soggette a scelte governative che limitano la libertà personale e individuale portando come motivazione non solo la tutela della salute e del benessere collettivo,

ma anche la tutela e la salute del benessere del singolo. È la singola persona a essere considerata protagonista della promozione e del mantenimento della propria salute e ciò può avvenire solo attraverso l'adozione di comportamenti volti a controllare i fattori di rischio e a prediligere la scelta di stili di vita sani. Questo paradigma porta con sé il fatto che le persone con dei corpi non consoni alle proporzioni considerate “giuste” – vale a dire valutate sotto il profilo estetico, medico-sanitario e, soprattutto, etico-morale – siano a rischio per quanto riguarda la piena tutela dei loro diritti fondamentali [20](#). Diverse ricerche svolte soprattutto in ambito statunitense (Erdman Farrell 2020 [21](#); Nath 2019 [22](#)) – dove da un lato, il fenomeno delle persone obese è sicuramente più presente e la loro stigmatizzazione limita e discrimina maggiormente rispetto ai contesti europei e dove dall'altro lato, vi è un maggiore e consolidato interesse scientifico per gli studi sulla popolazione grassa – hanno evidenziato come le persone in sovrappeso sono spesso oggetto di bullismo da parte delle persone con dei copri “normali”. Gli episodi di bullismo sono di fatto continuativi e ricomprendono l'intero corpo sociale in cui la persona vive, iniziando dalla scuola per proseguire nel mondo del lavoro e più in generale nel mondo relazionale-affettivo. Anche in Italia, il rischio della criminalizzazione delle persone che adottano dei comportamenti ritenuti pericolosi è estremamente elevato. Da una recente indagine del Censis (Censis 2018 [23](#)), è emerso che un terzo della popolazione italiana ritiene giusto che le persone che compromettono la propria salute a causa di stili di vita nocivi, come i fumatori, gli alcolisti, i tossicodipendenti e anche gli obesi siano penalizzati con tasse aggiuntive o con limitazioni nell'accesso alle cure del Servizio sanitario. E la cosa interessante è che sono le persone con un titolo di studio più elevato e le persone giovani a essere più agguerrite su questo punto. La ricerca del Censis ha messo in evidenza come anche in Italia l'obesità ritardi la mobilità sociale intragenerazionale e aumenti la mobilità verso il basso. Ciò non è dovuto solo ed esclusivamente al fatto che, in media, una persona in sovrappeso tende ad assentarsi maggiormente dal lavoro per motivi di salute rispetto alle persone in normopeso, ma anche alle differenti opportunità offerte alle persone in eccesso di peso nel mondo del lavoro. Non solo le persone grasse sono discriminate nel momento dell'assunzione ma, generalmente, a loro vengono proposti lavori meno gratificanti e con posizioni economiche mediamente più basse rispetto alle persone in normopeso. Anche nelle possibilità di progressione di carriera, il pregiudizio sul peso continua a essere una grave fonte di discriminazione. L'obesità è sicuramente al centro di una operazione culturale che ne enfatizza la dimensione negativa e determina lo stigma sociale nei confronti dei soggetti che ne sono affetti [24](#). Si tratta, come abbiamo visto, di un meccanismo legato a due aspetti convergenti. Un primo elemento è relativo alla distanza dell'obeso dall'immagine corporea considerata desiderabile socialmente, che è quella del corpo snello e atletico, l'altro elemento è dato dal fatto che la condizione di obesità, con le difficili condizioni di salute che spesso l'accompagnano, viene attribuita allo scarso impegno del soggetto obeso nelle scelte di promozione della salute. Il paradigma della responsabilità personale ha, però, anche nel caso del fenomeno dell'obesità, penalizzato gli interventi di prevenzione. Sostenere che il soggetto sia grasso solo perché non è in grado di rispettare le regole del benessere, genera atteggiamenti superficiali e fuorvianti che finiscono per condizionare la qualità di vita delle persone, senza, peraltro, riuscire a modificarne gli stili di vita. Seppur si consideri, l'obesità (e più in generale il sovrappeso) come un problema che riguarda la salute, questo problema non lo si risolve certo con la violazione sistematica dei diritti delle persone grasse. Ma, esattamente come per tutti gli altri fenomeni di devianza, la stigmatizzazione e l'esclusione sociale delle persone non comporta necessariamente un cambiamento nel loro stile di vita. Anzi, semmai può essere vero il contrario. Nel caso specifico, poi, stigmatizzare le persone grasse può, addirittura, far aumentare i rischi per la loro salute. Da un lato, sentendosi giudicate sotto il profilo morale, cercheranno di non recarsi dal medico e ciò, non solo per le questioni direttamente ricollegabili al loro peso, ma anche per tutte le questioni di salute indipendenti da esso. Dall'altro lato, la discriminazione crea povertà economica e relazionale e incide direttamente sul giudizio che le persone hanno di loro stesse. E, paradossalmente, questo fatto aumenta i disturbi psicologici e, conseguentemente, il rischio che il cibo diventi l'unica consolazione a una condizione di vita depressa, creando di fatto un circolo vizioso. Se l'obesità è un problema, la soluzione non è la discriminazione delle persone grasse. La tutela dei diritti fondamentali dovrebbe essere fuori discussione, e non dovrebbe essere assoggettata a un giudizio di idoneità sociale!

9. Conclusioni

A questo punto del discorso, credo sia chiaro che non si possa considerare l'obesità solo come un problema di salute della singola persona o come un fattore di rischio per il sistema pubblico di welfare. È una questione di natura culturale e solo se vengono studiati e affrontati in modo interdisciplinare tutti i fattori che concorrono da un lato alla definizione dei parametri del corpo sano e bello e dall'altro lato all'adozione degli stili di vita, si può pensare di intraprendere delle scelte politiche efficaci per ridurre il numero di persone che versano in uno stato di cattiva salute. È, infatti, la cattiva salute delle persone a dover essere contrastata, indipendentemente dal loro peso corporeo. Non bisogna, poi, dimenticare che il peso del corpo non dipende solo ed esclusivamente dalle cattive condotte alimentari delle persone. Da un lato ormai i dati scientifici hanno dimostrato che vi è una predisposizione genetica all'obesità, dall'altro lato i fattori socio-culturali, ambientali ed economici non possono essere trascurati. Nonostante, ciò, però, i meccanismi di

esclusione sociale e di criminalizzazione delle persone grasse, si alimentano proprio grazie al paradigma della colpa: sei grasso perché mangi male e non fai attività fisica, sei grasso perché ti comporti in modo scorretto, sei grasso perché sei una cattiva persona! A ciò si aggiunge il fatto che, spesso, le persone grasse – e ancor più le persone obese o i grandi obesi – appartengono alle classi economiche più basse nella scala sociale e partono, quindi, già svantaggiate sotto il profilo economico e anche sotto il profilo dell'accesso alle opportunità migliori. Questo è un dato che contribuisce a determinare una doppia emarginazione sociale: sei povero e sei grasso. E poco importa se le due condizioni sono sì legate, ma a causa delle discriminazioni sociali che le persone sono costrette a subire. Certamente, l'insoddisfazione per il proprio corpo diventa tanto più forte quanto più elevati sono i requisiti di bellezza, giovinezza, fascino, snellezza, benessere che i media veicolano, ma diventa tanto più forte anche in relazione ai concetti di salute e di performance che la medicina e la politica veicolano. Se il corpo magro, snello, performante diventa non solo un imperativo estetico, ma un imperativo morale, se il fatto di avere un corpo grasso viene collegato solamente alle cattive abitudini alimentari di chi lo possiede, allora difficilmente si potrà prevenire la morbilità delle persone obese, ma si limiteranno solamente il loro diritto all'accesso alle cure e al loro benessere psico-fisico. La fissazione di criteri per definire chi è obeso e chi non lo è, senza una chiara spiegazione di come siano stati fissati e sul loro reale significato medico, può, inoltre, contribuire a spostare l'accento dalla necessità di adottare degli stili di vita utili per la propria salute, all'esaltazione dei corpi magri, generando, conseguentemente, comportamenti alimentari dannosi, fatti di diete sbilanciate, volte all'ottenimento non di un corpo sano, ma di un corpo conforme agli ideali sociali. Ritengo che studiare i processi di stigmatizzazione delle persone grasse, porti a interrogarci sul modello di Stato che desideriamo. Soprattutto oggi, in periodo di pandemia, credo sia utile e necessario interrogarci sull'idea di quale sia il confine dell'azione pubblica e quali siano i margini dell'autonomia privata. Dobbiamo interrogarci quanto il paternalismo degli Stati, che fissa gli ideali di salute e che indica gli stili di vita che tutti noi dobbiamo adottare, sia coerente con i principi di libertà e autonomia espressi dalle Carte costituzionali. Quanto può, legittimamente, chiederci uno Stato? Quali margini di libertà abbiamo noi cittadini per resistere alle richieste che i governi ci rivolgono? Fino a che punto la tutela dell'interesse della salute collettiva può spingersi nella limitazione delle libertà personali? Anche se si è favorevoli agli interventi dei governi volti a limitare le libertà individuali per il perseguimento di un superiore interesse collettivo, è necessario per non dire doveroso, porsi i precedenti interrogativi. Certamente è impossibile dare una risposta che valga per ogni situazione e in ogni realtà sociale, ma ragionare sui limiti dell'intervento politico degli Stati è necessario per essere consapevoli dei rischi che si corrono non solo per quanto riguarda la tutela dei diritti di libertà e autonomia individuali, ma anche per quanto riguarda la garanzia degli altri diritti ugualmente fondamentali come il diritto alla salute e il diritto a non subire discriminazioni sulla base delle proprie caratteristiche fisiche e corporee.

Note

14. OECD, Obesity update, 2017, www.oecd.org (consultato il 20 dicembre 2020).

15. Fonte: Ministero della salute,

http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?lingua=italiano&id=175&area=Malattie_endocrine_e_metaboliche (visitato il 3 gennaio 2020).

16. Fonte: ISTAT, Indagine sugli aspetti della vita quotidiana, 2018, www.istat.it (consultato il 23 dicembre 2020).

17. Fonte: 2° Italian Obesity Barometer Report, <https://viewer.ipaper.io/sp-servizi-pubblicitari-srl/obesity-barometer-monitor/?page=1> (consultato il 4 gennaio 2021).

18. (Omissis)

19. M. Montanari, *Il cibo come cultura*, Bari-Roma, Laterza, 2006.

20. E. Poddighe, *Obesità e diritto. Uno studio sul "paternalismo alimentare"*, Bologna, Il Mulino, 2014.

21. A. Erdman Farrell, *Fat Shame. Lo stigma del corpo grasso*, Roma, Tlon, 2020.

22. (Omissis)

23. Censis, VIII Rapporto sulla Sanità Pubblica, Privata ed Intermediata. La Salute è un Diritto di tutti, 2018, www.censis.it; CENSIS, 52° Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 2018, www.censis.it.

24. Sul tema della creazione dello stigma sociale nei confronti delle persone grasse v. A. Brewis, A. Wutich, A. Falletta-Cowden, I. Rodriguez-Soto, *Body norms and fat stigma in global perspective*, in *Current Anthropology*, 2011; 52, pp. 269 ss.; T. de Saint Pol, *Corps et appartenance sociale: la corpulence en Europe*, 2006, www.insee.fr (consultato il 20 dicembre 2020); L. Mazzagatti, *Normatività corporea e obesità. Modelli ideali, obiettivi reali e vissuti quotidiani*, in *Studi culturali*, 2015, pp. 61 e ss.; M. Niola, *Umiliati e obesi*, in *Archivio antropologico mediterraneo*, 2018; 20, <http://journals.openedition.org/aam/286>; (Omissis)

*In collaborazione con Articolo29

**Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano

La parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni: quali garanzie per l'uguale accesso alle cariche elettive? Note a margine di Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 4 giugno 2021, n. 4294 *

*di Paola Torretta***



1. La legge n. 215/2012 e i diversi livelli di tutela dell'uguale accesso alle cariche elettive nelle elezioni Comunali: l'assenza di 'quote di genere' per le liste dei Comuni sotto i 5.000 abitanti

Con ordinanza 4 giugno 2021, n. 4294 il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 3-bis, D.lgs. n. 267/2000, *“nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti”* e dell'art. 30, comma 1, lett. d) bis e lett. e), D.p.r. n. 570/1960, *“nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione del principio di parità dei sessi in riferimento ai Comuni con meno di 5.000 abitanti”*. L'intervento del Giudice delle leggi viene richiesto alla luce della carenza di prescrizioni che, per le elezioni dei piccoli Comuni, stabiliscano un vincolo di rappresentatività di entrambi i generi e contestualmente dispongano la ricsuzione, a titolo sanzionatorio, delle liste che non rispettino tale regola. Il dubbio di legittimità costituzionale sorge in sede di impugnazione della sentenza con cui il T.A.R. Campania **1** ha rigettato il ricorso di due elettori e componenti di una lista elettorale partecipante alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Castello del Matese, nel settembre 2020 **2**. I ricorrenti chiedevano che fosse accertata l'illegittimità dell'operato della Sottocommissione elettorale circondariale, per non aver proceduto all'esclusione dell'unica lista concorrente, non presentando quest'ultima alcuna candidatura femminile; di conseguenza, avanzavano altresì domanda di annullamento dell'elezione dei candidati di detta lista, in quanto la mancata ricsuzione della stessa avrebbe compromesso l'eguale partecipazione dei gruppi politici alla competizione elettorale e alterato il risultato finale. Poiché, infatti, le liste

presentate per l'elezione del Consiglio comunale furono soltanto due, l'esclusione di quella formata senza rispettare la rappresentanza di entrambi i sessi avrebbe comportato l'assegnazione di tre seggi all'altra. A fondamento della propria pronuncia, il giudice di prime cure rileva come le modifiche apportate dalla legge n. 215/2012 al D.lgs. n. 267/2000 e al D.p.r. n. 570/1960, benché prevedano strumenti di tutela della parità di genere nelle elezioni comunali, non abbiano individuato, al riguardo, alcuna specifica misura di protezione di tale istanza egualitaria nei Comuni sotto i 5.000 abitanti. Tale 'lacuna', in sede di appello, diviene oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, alla luce dei parametri degli artt. 3 e 51 Cost., oltre che dell'art. 14 CEDU e dell'art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, in combinato disposto con l'art. 117, comma 1, Cost. Il giudice rimettente, ricostruendo il contesto normativo in materia, prende atto che la legge n. 215/2012 ha previsto un differenziato regime di promozione della rappresentanza di genere nelle elezioni comunali, articolato su tre modelli di tutela delle pari opportunità di esercizio del diritto di elettorato passivo, la cui intensità cresce con l'aumentare della densità demografica del Comune interessato. In questo triplice schema di tutela della parità di genere, tuttavia, la soglia di protezione del sesso sottorappresentato, assottigliandosi sempre più con il ridursi della dimensione demografica dell'ente territoriale, pare di fatto 'esaurirsi' con riferimento alle elezioni dei piccoli Comuni. Ma andiamo con ordine. Nei Comuni con popolazione compresa fra i 5.000 e i 15.000 abitanti e per quelli con più di 15.000 abitanti il legislatore specifica che *"nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati"* ³, mentre non esiste alcuna previsione del genere per i piccoli Comuni. Allo stesso modo, solo nelle realtà territoriali maggiormente popolate è presente un sistema sanzionatorio a sostegno del riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle competizioni elettorali. Nello specifico, per i Comuni con più di 15.000 abitanti, l'art. 33, comma 1, D.p.r. n. 570/1960 (come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. b), punto 1), L. n. 215/2012) dispone - con una protezione che può definirsi di *"massimo livello"* ⁴ - che la Commissione elettorale circondariale, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle pari opportunità di genere, riduce la lista cancellando, partendo dall'ultimo, i nomi dei candidati appartenenti al genere sovrarappresentato, fino a rientrare nel limite massimo dei due terzi. Se per effetto di tale riduzione - e qui entra in gioco la seconda e radicale penalità (di carattere escludente) - la lista viene ad avere un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, la Commissione procederà alla ricusazione della medesima, precludendone così la partecipazione alla competizione elettorale. Nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, la protezione offerta dalla legge appare più attenuata, ma comunque idonea a garantire un processo di riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee elettive e negli organi esecutivi. L'art. 30, comma 1, lett. d) bis, D.p.r. n. 570/1960 (come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a), punto 1), L. n. 215/2012) dispone che, in caso di inosservanza della disciplina, la Commissione elettorale circondariale riduce la lista espungendo i candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi del totale, ma al contempo specifica che tale operazione di riequilibrio non può arrivare a *"determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista"*. Ne consegue che l'effetto sanzionatorio, in tal caso, non può spingersi fino alla ricusazione della lista, ma si arresta di fronte alla soglia minima di candidature prescritta per l'ammissibilità delle liste elettorali.

Niente di tutto questo assiste, invece, l'istanza di un'eguale partecipazione di uomini e donne alle assemblee elettive dei piccoli Comuni. Sebbene infatti l'art. 71, D.lgs. n. 267/2000, rubricato *"Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni sino a 15.000 abitanti"*, preveda, al comma 3-bis, che *"nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi"* ⁵, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti nulla dispone in merito alle modalità in cui tale regola debba concretizzarsi, in termini di quote di candidature di genere, ai fini della definizione delle liste elettorali. Parimenti, l'art. 30, comma 1, lett. d) bis e lett. e), D.p.r. n. 570/1960 prescrive strumenti sanzionatori solo per la violazione del principio della parità di genere per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Scopo dell'ordinanza del Consiglio di Stato è dunque mettere in luce come, in linea di principio, la legge n. 215/2012 sancisca la garanzia della parità di genere per le elezioni di tutti i Comuni e, nondimeno, non contempra, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, alcun vincolo di riserva di candidature femminili per la formazione delle liste elettorali, né alcuna forma di sanzione (e quindi di tutela) nel caso sia violato il principio di parità. Si tratta di un 'silenzio' che il giudice rimettente, basandosi sui lavori preparatori di questa legge e su una lettura sistematica delle disposizioni in materia, qualifica opportunamente come 'voluto', proprio nell'ottica di escludere gli enti comunali di ridotte dimensioni da un effettivo sistema di garanzia dell'eguaglianza (non solo formale, ma anche sostanziale) in relazione al godimento del diritto di accedere alle cariche elettive. Questo elemento inoltre, insieme al particolare oggetto della disciplina sospettata di incostituzionalità, connotato da un ampio margine di discrezionalità del legislatore ⁶, e al carattere sanzionatorio/afflittivo di alcune delle disposizioni considerate, ha condotto il Consiglio di Stato a non ritenere applicabile in via analogica alla fattispecie esaminata la disciplina varata per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Con la conseguenza di non poter addivenire ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme censurate. Un'interpretazione estensiva dell'art. 71, comma 3-bis, D.lgs. n. 267/2000, diretta a far ricomprendere in tale previsione ciò che in realtà non esplicita (ossia lo stesso sistema di tutela della parità dettato per le realtà comunali più ampie) avrebbe integrato, in effetti, un'attività con connotazioni creative estranea alla funzione giurisdizionale.

Infine, sempre nell'ambito delle valutazioni che concorrono ad attivare il sindacato di costituzionalità, lo stesso giudice a quo dichiara di non poter procedere nemmeno alla disapplicazione delle disposizioni impugnate per contrasto con l'art. 23 della Carta dei diritti dell'Unione europea, essendo detta norma priva di effetti diretti, *“quanto meno con riferimento alla legislazione promozionale, rimettendo al legislatore nazionale la scelta dei migliori strumenti per l'affermazione del principio di parità”*. Il Consiglio di Stato, sul punto, non aggiunge altre spiegazioni, ma pare fare riferimento a quella giurisprudenza della Corte di Giustizia che distingue fra norme e principi della Carta di Nizza. Le prime, a contenuto più dettagliato, non richiedono ulteriori specificazioni mediante disposizioni nazionali o dell'UE e sono dotate, quindi, di effetti diretti; i secondi invece, privi di queste caratteristiche, sono inidonei *“a conferire ai singoli un diritto soggettivo invocabile in quanto tale”* 7. Allo stesso modo, il giudice rimettente non fa alcun cenno esplicito al cambio di rotta compiuto dalla Corte costituzionale rispetto al tema della 'concorrenza' fra il parametro interno e quello 'comunitario-interposto' (rappresentato dalla Carta dei diritti UE) nelle dinamiche del giudizio di legittimità costituzionale. Pur nell'economia di questo lavoro, merita di essere ricordato che la sentenza n. 269/20178 sembrava aver introdotto alcune deroghe in merito ai compiti dei giudici comuni rispetto alla 'gestione' del conflitto fra norme interne e dell'UE, qualora questa antinomia riguardasse il rispetto di diritti previsti dalla Carta di Nizza. Oggi la situazione pare mutata a favore di un ritorno al ruolo decisivo del giudice comune nella garanzia del primato del diritto UE. È da segnalare, infatti, il superamento del rigido schema della *“doppia pregiudizialità”* con cui il Giudice delle leggi aveva rivendicato la propria esclusiva competenza di garante dei diritti costituzionali, al fine di impedire che la disapplicazione di una norma interna in conflitto con un diritto previsto dalla Carta di Nizza (oltre che dalla Costituzione) potesse *“trasmod[are] in una sorta di inammissibile sindacato diffuso di costituzionalità della legge”* 9. La sentenza n. 63/201910, in caso di contrasto di una norma interna con la Costituzione e contemporaneamente con la Carta dei diritti UE, ha ristabilito il potere del giudice comune di ricorrere al rinvio pregiudiziale, anche prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, così come il potere dello stesso di ricorrere al rinvio pregiudiziale per qualsiasi profilo di incompatibilità con la Carta di Nizza, anche già vagliato in un precedente sindacato di costituzionalità, nonché il dovere di non applicare la disposizione interna che si riveli in contrasto con una norma della Carta dei diritti (dotata di efficacia diretta) 11. Per tornare ai termini della questione di legittimità costituzionale in esame, il Consiglio di Stato, in punto di rilevanza, evidenzia infine come la valutazione della domanda avanzata dai ricorrenti, ad impugnazione della decisione del T.A.R. Campania, non possa prescindere da una preliminare verifica sulla compatibilità costituzionale delle disposizioni legislative che hanno in un certo qual modo 'esonerato' i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti da un sistema di garanzie effettive dell'eguaglianza dei sessi nell'accesso alle cariche elettive. Una 'scelta' che il Consiglio di Stato considera lesiva degli artt. 3 e 51 Cost., così come dei riferimenti internazionali e sovranazionali sul rispetto della parità fra uomini e donne (in particolare, l'art. 14 CEDU e l'art. 1 Protocollo Addizionale n. 12) che in questo ambito sono da ritenersi parte integrante del parametro di costituzionalità, in ragione delle ormai radicate dinamiche di dialogo attraverso cui l'ordinamento nazionale interagisce, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., con il sistema globale – multilivello - di protezione dei diritti fondamentali.

2. La parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni: una garanzia costituzionalmente necessaria o un mero auspicio del legislatore?

Al fine di giustificare, nel senso della non manifesta infondatezza, il ricorso al sindacato costituzionale, il Consiglio di Stato ripercorre la normativa italiana che, in tutti gli ambiti della vita sociale e pubblica, e in particolare nei processi economici, decisionali e politici del Paese, è diretta a favorire la piena implementazione delle pari opportunità fra i sessi. Questa disamina serve al giudice rimettente per evidenziare come negli ultimi tempi si sia affermata *“un'attenzione sempre crescente al tema della parità di genere”*; una sensibilità che taglia ormai trasversalmente ogni ambito dell'ordinamento e non riguarda, quindi, solo (dopo il famoso revirement della giurisprudenza costituzionale 12) la promozione del sesso sottorappresentato nell'accesso alle cariche pubbliche ed elettive. Il legislatore si è impegnato, soprattutto attraverso il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna 13, non solo a perseguire, ma ad assicurare la garanzia costituzionale dell'eguaglianza sostanziale (art. 3, comma 2, Cost.) rispetto a tutti gli strumenti di sviluppo della personalità umana: dall'istruzione alla formazione e qualificazione professionale; dall'accesso all'impiego al trattamento economico e retributivo; dalla progressione di carriera al riequilibrio di genere nelle posizioni apicali; dall'organizzazione del lavoro, per favorire le possibilità di conciliare vita privata e professionale, alla ricerca di una più equa ripartizione di responsabilità e compiti familiari fra i sessi. Nel campo delle competizioni elettorali, il Consiglio di Stato, muovendo dal dato costituzionale, sottolinea come l'art. 51 della Carta fondamentale attribuisca alla “Repubblica”, in tutte le declinazioni territoriali in cui è articolata, l'obbligo di adottare misure positive per ridurre il divario fra i generi nella composizione delle Assemblee elettive. 14 Un intervento, di natura 'compensativa', che risponde alla istanza costituzionale di 'costruzione' di un'architettura istituzionale improntata al canone supremo della sovranità popolare (art. 1 Cost.), introducendo nei processi decisionali di tutte le comunità che concorrono a realizzare la connotazione autonomistica dell'ordinamento, quella pluralità di vedute, sensibilità e prospettive che è data proprio

da un'equilibrata presenza di entrambi i sessi nelle sedi rappresentative e che è, al pari di tutti i profili di cui si arricchisce il pluralismo sociale e istituzionale, risorsa e sostrato fondamentale di cui si alimenta un sistema democratico 15. In quest'ottica, negli ultimi anni la normativa sull'eguale accesso alle cariche elettive è intervenuta a tutti i livelli di governo (non solo in ambito nazionale 16, ma anche sovranazionale 17) con differenti modalità di garanzia della parità di genere. Un approccio diversificato che si rende necessario per adeguare tale principio ai vari contesti in cui trova applicazione. La discrezionalità riconosciuta in materia elettorale al legislatore è al riguardo, come ribadito anche dallo stesso Consiglio di Stato, strumento atto ad individuare, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, le soluzioni normative più confacenti alle caratteristiche e peculiarità delle comunità politiche interessate 18. Ripercorrendo, però, gli sforzi legislativi per promuovere la presenza di uomini e donne nelle assemblee elettive, il giudice rimettente rileva come *“l'unica eccezione”* sia proprio *“rappresentata dalle elezioni comunali”*, per le quali non è richiesta una soglia minima di candidature del sesso sottorappresentato e nemmeno è prevista una forma di sanzione per le liste formate eludendo il principio di parità. Così da concludere che *“la tutela della parità di genere “cede” in contesti aggregativi di modeste dimensioni, nonostante questi rappresentino dei centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese”*. Un silenzio che, proprio sulla base dei parametri in cui si sostanzia la valutazione delle scelte legislative in tal campo, non sembra andare esente da profili di irragionevolezza 19. Appurato che una differenziazione degli strumenti di tutela del principio di parità nelle competizioni elettorali non necessariamente integra una discriminazione, un diverso approccio alla questione potrebbe, in effetti, giustificarsi in relazione alle diverse caratteristiche demografiche, sociali, economiche dei Comuni a bassa densità di popolazione. Ciò che occorre verificare, tuttavia, è se la discrezionalità riconosciuta al legislatore nel graduare le modalità e l'intensità della tutela dell'uguaglianza di opportunità nell'accesso alle cariche elettive possa arrivare, in collettività locali di dimensioni notevolmente ridotte, a non prevedere alcun meccanismo teso a garantire l'effettività di questo interesse costituzionalmente protetto 20. Nella disciplina censurata dal Consiglio di Stato, al momento, l'obbligo di promuovere il riequilibrio di genere ex art. 51 Cost., pur espresso in via di principio dalla legge n. 215/2012, non si è concretizzato, per i piccoli Comuni, in un criterio 'quantitativo' che assicuri la presenza di candidati di sesso diverso nelle liste elettorali e nemmeno è assistito da alcuno strumento che ne assicuri l'osservanza. In tali contesti, dunque, risulta privato di qualsiasi ricaduta tangibile e si risolve in un buon auspicio del legislatore. Appare evidente, allora, la lacuna che si viene a creare nella mancata attuazione di un vincolo costituzionale. Il bilanciamento tra la necessità di tenere in considerazione le peculiari circostanze che possono caratterizzare le elezioni in collettività scarsamente popolate e l'istanza della parità fra i sessi nelle competizioni elettorali si rivela impari, e dunque sproporzionato, proprio perché si traduce nel totale svuotamento, per le donne, della garanzia di pari opportunità di fruizione del diritto di elettorato passivo 21. Viene compromessa l'eguale chance di godere di un fondamentale strumento di promozione della personalità umana, integrato dalla possibilità di essere parte attiva della vita politica della comunità in cui il singolo è inserito (artt. 2 e 3, comma 2, Cost.). La ponderazione compiuta dal legislatore va, in altri termini, ad intaccare il contenuto minimo del diritto di elettorato passivo della donna, che appunto, in tale situazione, si sostanzia nel poter fruire delle misure (positive) 22 atte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla sua partecipazione, in condizioni di eguaglianza, alle competizioni elettorali. Secondo l'insegnamento lasciato in più occasioni dalla Corte Costituzionale, qualsiasi operazione diretta a soppesare diritti e interessi costituzionali concorrenti fallisce quando uno dei valori in gioco sia compresso (o rimanga inattuato) al punto tale da non poterlo più considerare in concreto 'esistente' e, quindi, tutelato all'interno dell'ordinamento 23. In tal caso, infatti, la ponderazione appare sbilanciata, in quanto finisce col rendere così difficile l'inveramento di un diritto (o interesse) costituzionalmente protetto, da incidere sul suo nucleo duro. Ci si può chiedere se per i piccoli Comuni non siano necessarie azioni positive, nella forma delle c.d. 'quote di genere', per avviare un processo di riequilibrio dei sessi, ma la risposta è già nelle righe dell'ordinanza che solleva la questione di legittimità costituzionale: *“nessuna evidenza statistica, sociologica o scientifica [dice il Consiglio di Stato] esclude che in questi Comuni sia superfluo un intervento promozionale del legislatore”*. Anzi, il silenzio della legge n. 215/2012, sul punto, appare ancor più strano ove si pensi che tali collettività sono da 'monitorare' con particolare attenzione proprio rispetto alla presenza delle condizioni effettive di pieno sviluppo dell'individuo. Allora, in definitiva, il risultato della valutazione sull'uso del potere discrezionale del legislatore conduce a rilevare l'irragionevolezza (anche sotto il profilo del parametro dell'art. 3 Cost.) 24 della scelta operata nella (in)attuazione del principio della parità di genere rispetto all'accesso alle cariche elettive, senza peraltro trascurare come tale omissione si configuri anche in contrasto con la 'rafforzata' tutela che l'elettorato passivo riceve anche al di fuori dei confini nazionali, soprattutto in ragione della rigorosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 25. Il vulnus sul piano della garanzia costituzionale del diritto di elettorato passivo che si registra per i piccoli Comuni produce riflessi discriminatori, oltre che fra generi, anche all'interno del sesso sottorappresentato, creando una distinzione irragionevole fra donne che possono fruire di un sistema di 'quote' e donne che, invece, non dispongono di tale

garanzia, solo perché risiedono in aree urbane a bassa densità demografica.

3. Quella 'singolare' questione di legittimità costituzionale: la richiesta di una additiva di prestazione in materia elettorale?

Fin qui il ragionamento del giudice rimettente è piano, lineare. Appare irragionevole e lesivo del diritto inviolabile di elettorato passivo *“non già l'aver previsto da parte del legislatore differenti modalità di partecipazione minima dei candidati di sesso differente in relazione alle dimensioni del Comune, ma il non avere indicato alcun vincolo nella formazione delle liste elettorali nei Comuni fino a 5.000 abitanti e l'aver privato gli aspiranti candidati agli organi elettivi di tali Comuni di ogni forma di tutela avverso le violazioni del principio di parità di genere nelle competizioni elettorali”*.

Per il Consiglio di Stato, quindi, *“se la ratio della novella legislativa è quella di garantire la parità di genere promuovendo interventi di riequilibrio, nessuna effettività può dirsi realizzata se nella maggior parte (per non dire nella quasi totalità) dei Comuni italiani gli interventi sono neutralizzati dall'assenza di un meccanismo sanzionatorio”*. Tuttavia, terminando la lettura dell'ordinanza in commento balza agli occhi la brusca 'virata' compiuta dal giudice rimettente nella 'costruzione' della questione di legittimità costituzionale. Il dispositivo pare, infatti, far emergere una frattura, o per lo meno creare una discontinuità, con la parte motiva della pronuncia. La questione di legittimità costituzionale è elaborata evidenziando il contrasto della disciplina delle elezioni nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con la Costituzione, non solo per la mancata previsione di una norma che imponga la presenza di entrambi i sessi nelle liste elettorali, ma anche perché il legislatore, in riferimento a tali aree a bassa densità demografica, non ha ricompreso nel *“regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi”*. Così impostata, l'eccezione di incostituzionalità non denuncia la carenza, nei piccoli Comuni, di un sistema sanzionatorio tout court, capace di assicurare che le liste elettorali siano formate garantendo la rappresentanza di entrambi i generi, ma la mancata previsione della specifica misura sanzionatoria della *“esclusione della lista”*. Nella prospettiva del Consiglio di Stato, quindi, solo questa soluzione pare poter assicurare il principio di parità. Il giudice rimettente sembra, in altre parole, dare per scontato che l'unica sanzione per assicurare il rispetto, da parte delle forze politiche, del principio di parità fra i sessi nelle competizioni elettorali sia la ricusazione delle liste illegittimamente formate. Quando perciò il Consiglio di Stato ritiene costituzionalmente illegittimo l'art. 30, comma 1, lett. d) bis e lett. e), D.p.r. n. 570/1960, *“nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai Comuni con meno di 5.000 abitanti”*, pare chiedere alla Corte costituzionale una pronuncia additiva di prestazione, sebbene - si è visto - sia lo stesso giudice a quo ad escludere il ricorso ad un'interpretazione estensiva della disciplina elettorale e, perciò, l'applicazione per analogia ai piccoli Comuni delle disposizioni previste per i Comuni a maggior densità di popolazione. Peraltro, la norma sanzionatoria che in pratica si vorrebbe che la Corte 'aggiungesse' alla disposizione impugnata non è nemmeno prevista dalla disciplina riguardante i Comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Anche questa lacuna, quindi, nell'ipotesi di un'eventuale pronuncia di accoglimento, dovrebbe considerarsi attratta, a rigor di logica, negli effetti del sindacato di costituzionalità, sulla base dell'istituto dell'illegittimità consequenziale. In conclusione, pur condividendo le osservazioni del Consiglio di Stato rispetto allo 'scostamento' irragionevole che contraddistingue la normativa sulla parità di genere nelle elezioni dei piccoli Comuni (anche in ragione del dato che vede tali realtà territoriali essere più dei due terzi del totale dei Comuni italiani [26](#)), non sembra invece possibile aderire alla 'struttura' che lo stesso giudice ha impresso alla questione di legittimità costituzionale sollevata. Sarebbe stato più in linea con le motivazioni a supporto del ricorso alla Consulta e con la stessa natura della disciplina impugnata la richiesta di un'additiva di principio. Ciò avrebbe consentito alla Corte costituzionale di stabilire il principio mancante per rendere la disposizione censurata conforme a Costituzione (in particolare, la necessità di introdurre, anche nei piccoli Comuni, un sistema di quote e un regime sanzionatorio per le liste che non rispettino le norme sul riequilibrio della rappresentanza di genere), lasciando al contempo intatta la discrezionalità del legislatore nell'individuare le soluzioni più adeguate per sanare il vulnus costituzionale.

4. I possibili sviluppi del giudizio di costituzionalità: osservazioni conclusive

In ultima analisi, date queste considerazioni, la prospettiva che, ad avviso di chi scrive, potrebbe palesarsi all'esito del giudizio di legittimità costituzionale così avviato sembra avere i contorni di una decisione di inammissibilità fondata sulla spettanza al legislatore della scelta sulle misure più idonee, in relazione ai diversi contesti territoriali, a perseguire la finalità di un'equa rappresentanza dei sessi nelle assemblee elettive. Senza però che la Corte si lasci scappare l'occasione per avvertire quest'ultimo della necessità di rispondere adeguatamente all'istanza di parità dei sessi in ogni ambito territoriale in cui trova realizzazione la partecipazione alla vita politica e sociale del Paese, quale fondamentale strumento di promozione umana (art. 2 Cost.) e presupposto di una società democratica (art. 1 Cost.).

Forse il Consiglio di Stato ha voluto prendere una posizione forte in termini di garanzia sostanziale della parità, anche in ragione del radicamento capillare che tale principio trova ormai nell'ordinamento giuridico. Tuttavia, la strada prescelta rischia di non condurre al risultato sperato. Il tenore della questione sollevata sembra andare oltre la 'portata' del giudizio sulle leggi nello specifico ambito del procedimento elettorale. Precisa il Consiglio di Stato che *"il legislatore, pur dopo aver espressamente previsto l'obbligo di assicurare la parità nelle elezioni di qualsiasi Comune, ha chiaramente e volutamente omissivo di disciplinare le conseguenze della violazione di tale obbligo nei Comuni più piccoli"*. Come sottolineato dalla dottrina, nel corso dell'iter di formazione della legge n. 215/2012, per i Comuni di dimensioni particolarmente ridotte, sembrerebbe essersi *"manifestata l'esigenza di una disciplina meno esigente (...), probabilmente in ragione della maggior difficoltà di rispettare i parametri legati al genere in realtà territoriali piccole"* 27. Se questa scelta solleva effettivamente dubbi di legittimità costituzionale, perché lascia completamente scoperta la tutela dell'eguaglianza nell'esercizio del diritto di elettorato passivo in tali contesti, nondimeno, nel mezzo fra l'assenza di qualsiasi misura sanzionatoria e la previsione della "esclusione delle liste" presentate in violazione dell'obbligo di assicurare la parità di genere, quale protezione 'massima' dell'istanza egualitaria, possono collocarsi altri strumenti comunque ragionevolmente idonei a perseguire la finalità di riequilibrio della rappresentanza dei sessi nelle assemblee elettive locali, sottesa alla legge stessa. 28. Rispetto alle dinamiche che il giudizio di legittimità costituzionale specificamente assume in materia elettorale, nel caso di specie è chiaro che – come già si è cercato di illustrare – il bilanciamento operato dal legislatore, per i piccoli Comuni, appare 'monco', inesistente, in quanto il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza non viene in alcun modo sostenuto, assicurato, ma – al contrario – è lasciato alla completa disponibilità dei partiti. Se quindi la questione di legittimità costituzionale fosse stata formulata diversamente, avrebbe forse condotto la Corte a pronunciare l'illegittimità della disciplina della formazione delle liste elettorali nei piccoli Comuni, in ragione del 'vuoto' assoluto di tutela della parità di genere. Non pare, invece, che la Consulta possa spingersi fino a sostituirsi al legislatore, stabilendo essa stessa in quali forme e con quali sanzioni tale valore debba essere garantito. L'estensione de plano della ricsuzione delle liste compilate in violazione della parità di genere, come norma già presente nell'ordinamento, e che integra l'unica soluzione possibile per rendere conforme a Costituzione la disciplina impugnata (secondo lo schema delle sentenze additive *"a rime obbligate"* elaborato da autorevole dottrina 29), non sembrerebbe trovare spazio nella fattispecie portata all'esame del Giudice delle leggi, essendo compito del legislatore la definizione, sempre nei limiti di ragionevoli soluzioni, dei meccanismi – anche sanzionatori – più adeguati a perseguire l'esigenza della parità di genere nelle competizioni elettorali, alla luce delle condizioni fattuali in cui tale principio deve trovare applicazione. Già con la sentenza n. 1130/198830 la Corte costituzionale ha spiegato come tale potestà del legislatore debba *"ten[ere] conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti"*. Per i piccoli Comuni tali circostanze particolari hanno, indubbiamente, un peso rilevante ed entrano a pieno titolo nella valutazione del decisore politico. Non si condivide, al riguardo, l'alternativa 'secca' proposta dal Consiglio di Stato per dimostrare che *"la carenza demografica come giustificazione alla diversità di trattamento è inconferente"*. Secondo tale giudice, non vi sarebbero cioè differenze fra piccoli e 'altri' Comuni rispetto alla 'fase' di reperimento delle candidature femminili, in quanto *"o c'è difficoltà a reperire candidati (uomini o donne che siano) o non c'è"*. In sostanza, la ridotta densità di popolazione potrebbe rendere più complicato *"predisporre delle liste in sé, (...) a prescindere dal genere"*, senza quindi che si possa motivare su questo profilo una diversità di scelta nel sistema di 'quote di genere' e di strumenti sanzionatori per i piccoli Comuni. Il Consiglio di Stato suffraga questa sua posizione anche in ragione dell'assenza di un obbligo di candidare persone residenti nel (piccolo) Comune, dal momento che le disposizioni del Testo unico degli enti locali consentono all'elettore di candidarsi per qualsiasi Comune della Repubblica (artt. 55, 56 e 57, D.lgs. n. 267/2000). Tuttavia, non è detto che queste regole normative, dettate in campo elettorale, siano in grado di porre sullo stesso piano tutti i territori comunali e di azzerare le differenze che investono la concreta possibilità di presentare candidature di uomini e donne. Per una donna, in particolare, può essere più difficoltoso candidarsi in un Comune diverso da quello di residenza rispetto ad un uomo, considerato il complessivo carico di lavoro che - di norma - sulla stessa grava in termini di impegni di cura e di gestione della famiglia. Senza contare, come già si segnalava, che tale asimmetria, nelle aree urbane scarsamente popolate e spesso più isolate, è resa ancor più marcata anche dall'assenza di collegamenti o di una adeguata rete di trasporto pubblico, nonché dalle ridotte opportunità di crescita culturale delle persone, che possono incidere sulla determinazione degli elettori (in particolare di genere femminile) di prendere parte attivamente alla vita politica della comunità. In conclusione, quindi, non è da escludere che in Comuni a bassissima densità di popolazione, per fattori demografici, economici, sociali, culturali, si possano incontrare maggiori difficoltà nella fase di 'selezione' di candidature femminili e che, pertanto, possa essere più difficile trovare candidature di entrambi i sessi necessarie alla formazione delle liste elettorali. Se dunque è vero che in tali contesti le donne hanno più bisogno che altrove di 'quote'

per assicurare loro la possibilità di candidarsi, nondimeno, se mancano le condizioni 'materiali' per poter sposare l'impegno e la responsabilità di un mandato politico, anche le azioni positive applicate al momento della presentazione delle candidature possono non essere sufficienti. Fino a rivelarsi una misura 'astratta' (paradossalmente solo formale, benché diretta a garantire l'eguaglianza sostanziale), se non addirittura 'vuota', qualora nei piccoli Comuni non vi siano candidature femminili che possano 'riempirla'. In tal caso, allora, la sanzione della riconsiderazione della lista formata in violazione della riserva di candidature femminili potrebbe apparire eccessiva e soprattutto inutile, perché incapace di assicurare l'obiettivo prefissato dalla legge n. 215/2012. Tale strumento potrebbe comunque non riuscire a perseguire un maggior equilibrio nella rappresentanza dei sessi rispetto alle competizioni elettorali, per l'impossibilità di trovare candidature disponibili, con la conseguenza di rendere arduo, se non impossibile, l'esercizio del diritto di elettorato passivo tout court, per tutti. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 4 del 201031, richiamata anche dall'ordinanza in commento, ha riconosciuto che la questione della *"sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non [è] dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali"*. Tali fattori sono certamente più influenti (e preclusivi) in aree territoriali ristrette, scarsamente popolate e 'povere' di opportunità. Senza risolvere questi limiti 'intrinseci' alla realtà dei piccoli Comuni, legati alla conformazione stessa di tali enti locali **32**, l'introduzione di un rigoroso sistema di quote e di meccanismi sanzionatori potrebbe essere insufficiente, o addirittura inutile. Il risultato, in effetti, come si diceva, potrebbe essere solo quello di 'appesantire' ancor più l'esercizio del diritto di elettorato passivo per coloro che (uomini e donne) abbiano la possibilità e la volontà di farlo, fino ad impedirlo nel caso non si riesca a raggiungere la "quota" prevista a garanzia dell'eguaglianza di genere. Ecco perché diviene estremamente importante lasciare al legislatore quel margine di elasticità per adeguare le modalità di applicazione del criterio della parità di genere alle caratteristiche delle realtà locali particolarmente piccole, così da assicurare allo stesso principio di eguaglianza quella flessibilità necessaria ad evitare le conseguenze irrazionali di un rigore non corrispondente alle situazioni concrete di queste collettività. Ciò che appare necessaria, soprattutto per queste aree urbane, è un'implementazione graduale del principio di parità nella rappresentanza insieme ad altre politiche indispensabili a permettere concretamente di concorrere ad una carica elettiva in condizioni di parità con l'altro sesso. Politiche che, al pari di quote e strumenti sanzionatori, servano a dare effettività al diritto inviolabile di elettorato passivo **33**, assicurando, in una prospettiva 'globale', le premesse per la promozione della persona nei piccoli Comuni e, quindi, anche le sue chances di partecipazione attiva alla vita politica di tali comunità (ripopolamento, recupero e riqualificazione di aree urbane, infrastrutture, istruzione e formazione professionale, investimenti occupazionali, etc...). Le quote, dunque, non sono tutto e, da sole, rischiano di essere una strategia vana se non accompagnata da interventi innovativi sull'organizzazione sociale, sulle condizioni e sui tempi di vita di questi ambiti territoriali **34**. Del resto, proprio in una logica di eguaglianza sostanziale, è compito del diritto creare i presupposti materiali affinché il singolo possa, autonomamente e in piena libertà, scegliere il proprio percorso di autopromozione **35**, anche nel campo della politica. In particolare, in realtà territoriali di dimensioni estremamente ristrette sono, innanzi tutto, i servizi a mancare. Quei servizi che servono alla crescita ed elevazione culturale e professionale della persona e quelli che, contestualmente, possano sostenerla nell'affrontare compiti, responsabilità e difficoltà quotidiane (scuole, asili, trasporti, servizi sanitari e di assistenza, strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti non autosufficienti,...). È sempre la Corte costituzionale ad affermare, ancora nella sentenza n. 4 del 201036, come *"i mezzi per attuare questo disegno di realizzazione della parità effettiva fra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive possano essere di diverso tipo"*, non necessariamente ed esclusivamente, quindi, riguardanti il momento della formazione delle liste elettorali. A questo riguardo, pur nella consapevolezza di allontanare notevolmente il punto di osservazione dall'ambito di cui si discute, preme sottolineare come la legge n. 328/200037 sul sistema integrato dei servizi sociali – che ha avuto il merito di innescare un cambiamento rivoluzionario nell'approccio ai bisogni della persona, considerata proprio nella sua dimensione sociale – ancora oggi (dopo più di vent'anni dalla sua entrata in vigore) attenda di essere pienamente attuata. Prima di affidarsi a norme sanzionatorie occorre forse, allora, portare a termine e potenziare il processo di sviluppo del nostro sistema di welfare multilivello, ancora troppo zoppicante, al fine di rendere concretamente fruibile l'opportunità di assumere una carica politica e, quindi, lo stesso sistema di 'quote' in materia elettorale. Un 'pesante' e 'inflexibile' sistema sanzionatorio potrebbe, in definitiva, risultare controproducente, almeno all'inizio di un percorso – necessariamente lungo – di inверamento dell'equilibrio di genere nelle aree urbane meno densamente popolate. In alternativa alla riconsiderazione delle liste, si potrebbe, dunque, pensare di introdurre una sanzione pecuniaria; oppure la decurtazione dei candidati in sovrannumero, solo fino alla soglia di ammissibilità delle liste (come già è previsto per i Comuni fra i 5.000 e i 15.000 abitanti). Non solo, ma, invertendo la prospettiva ora considerata, non sarebbe da trascurare nemmeno la possibilità di prevedere un meccanismo premiale per i partiti o gruppi politici che vedano eletti candidati di entrambi i sessi, oppure una certa quota di candidati appartenenti al sesso sotto rappresentato. Tale soluzione risponderebbe, peraltro,

anche alla tipica funzione promozionale che il diritto è chiamato ad assumere nel campo dell'eguaglianza sostanziale. Quel ruolo incentivante diretto a sollecitare comportamenti virtuosi all'interno del corpo sociale, proprio nella consapevolezza che il perseguimento delle pari opportunità di sviluppo della persona costituisce un impegno che – nella lettera e nello spirito dell'art. 3, comma 2, Cost. – grava sulla “Repubblica” e, pertanto, non solo sull'apparato istituzionale dello Stato, ma anche sulla collettività sociale e perciò anche sui partiti, quali formazioni che ne organizzano la partecipazione politica. Sono quindi tali considerazioni ad avallare ulteriormente, al di là delle tecniche di risoluzione del giudizio di legittimità costituzionale, l'idea che il Consiglio di Stato possa trovare la porta della Corte costituzionale sbarrata.

Note

1. TAR Campania (Sezione seconda), sentenza 16 dicembre 2020, n. 6185.
2. (Omissis)
3. Cfr. art. 2, c. 1, lett. c), punto 1), l. n. 215/2012 che ha aggiunto il c. 3-bis all'art. 71 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 2, c. 1, lett. d), punto 1), l. n. 215/12 che ha aggiunto un periodo al c. 1 dell'art. 73 del D.lgs. n. 267/2000.
4. Consiglio di Stato nell'ordinanza in commento.
5. Comma inserito dall'art. 2, c. 1, lett. c), n. 1, l. n. 215/2012.
6. Il Consiglio di Stato, sul punto, richiama la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui, in tale ambito, il controllo di costituzionalità è teso a verificare, secondo il criterio della ragionevolezza, che la misura predisposta dal legislatore sia idonea, necessaria e proporzionata “*in senso stretto*”. Anche nelle più recenti decisioni riguardanti la materia elettorale (Corte Cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1, in Foro italiano, 2014, 3, I, pp. 666 ss. e Corte cost., sent. 9 febbraio 2017, n. 35, in Foro italiano, 2017, 3, I, pp. 745 ss.), il Giudice delle leggi ha ribadito che il sindacato di costituzionalità deve “*valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*”.
7. Cfr. Corte di giustizia UE, Sent. 15 gennaio 2014, (Omissis) Nello stesso senso, in riferimento agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti UE, Corte di giustizia UE (Grande Sezione), sentenza 17 aprile 2018, Egenberger, causa C-414/16.
8. Cfr. Corte cost., sent. 7 novembre 2017, n. 269, in Giurisprudenza Costituzionale, 2017, 6, p. 2925 ss. Con tale pronuncia la Corte obbligava il giudice a sollevare prioritariamente una questione di costituzionalità qualora una norma interna contrastasse con un diritto previsto dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti UE e, allo stesso tempo, consentiva allo stesso di disapplicare la norma nazionale oppure, in caso di dubbio, di chiedere l'interpretazione della Corte di giustizia, soltanto “*per altri motivi*” rispetto a quelli già presi in considerazione dal sindacato di costituzionalità. V., fra i tanti, A. Ruggeri, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell'orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell'Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Diritti comparati, www.diritticomparati.it., 2017, 3, pp. 1 ss.; M. Massa, Dopo la “*precisazione*”. Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, 2019, 2, www.osservatoriosullefonti.it, pp. 10 ss.; C. Masciotta, La doppia pregiudizialità nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2020, 3, www.osservatoriosullefonti.it, p. 1259 ss.; G. Repetto, Il significato europeo della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale sulla “*doppia pregiudizialità*” in materia di diritti fondamentali, in Rivista AIC, 2019, 4, pp. 1 ss.
9. Corte cost., sent. 7 novembre 2017, n. 269, cit., pp. 2925 ss.
10. Confermata anche da Corte cost. 11/2020.
11. In argomento, oltre alla bibliografia citata alla nota n. 7, v. A. Ruggeri, Il giudice e la “*doppia pregiudizialità*”: istruzioni per l'uso, in Federalismi.it, 2021, 6, www.federalismi.it, pp. 1 ss.
12. Il Giudice delle leggi ha inizialmente posto un blocco a previsioni legislative contemplanti l'obbligo per i partiti di adottare misure positive di riequilibrio della presenza dei sessi nella presentazione delle candidature (Corte cost. 12 settembre 1995, n. 422, in Giurisprudenza costituzionale, 1995, pp. 3255 ss., con note di U. De Siervo, La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali, ivi, pp. 3268 ss. e G. Brunelli, Eletturato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità consequenziale) in due recenti pronunce costituzionali, ivi, pp. 3272 ss). Un ostacolo che sembrava potersi aggirare solo con una modifica della Carta fondamentale, almeno fino al revirement che ha subito l'orientamento della Corte con la sentenza 13 febbraio 2003, n. 49, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, pp. 353 ss. Sulla questione si rinvia alla letteratura esistente: cfr., fra i tanti, A. D'Aloia, Argomenti per uno statuto costituzionale delle azioni positive: uno sguardo all'esperienza italiana, in Donne, politica e processi decisionali, L. Califano (a cura di), Torino, 2004, pp. 31 ss.; G. Brunelli, Donne e politica, Bologna, 2006, passim e M. D'Amico, Rappresentanza politica e genere, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, M. Barbera (a cura di), Milano, 2007, pp. 347 ss. A. Falcone, Parte-cipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell'ordinamento italiano, in Rivista AIC, 1, 2016, p. 1 ss.
13. D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
14. Ancor prima dell'ingresso nell'art. 51 Cost. di una previsione che sollecita la Repubblica (potere centrale e poteri regionali e locali) a «*promuove[re] con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini*» (con l. cost. n. 1/2003 su cui v. E. Rossi, l. Cost. 30 maggio 2003, n. 1. Modifica dell'art. 51 della Cost. (Parità dei sessi), in Commentario della Cost. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1994-2005), G. Branca (a cura di), Bologna-Roma, Zanichelli, 2006, pp. 443 ss.), le riforme che hanno revisionato il Titolo V Cost., rafforzando l'impronta autonomistica dello Stato, hanno investito anche le Regioni del compito di predisporre adeguati strumenti per conseguire l'obiettivo di paritaria rappresentanza dei sessi in seno alle Assemblee elettive. Il principio delle pari opportunità nell'accesso alle candidature è “*comparso*” nell'ordinamento delle autonomie con la l. cost. n. 2/2001 per le Regioni a statuto speciale e con la revisione del Titolo V Cost. (l. cost. n. 3/2001) per le Regioni ordinarie. Con formule parzialmente diverse, il legislatore costituzionale ha attribuito alle Regioni ad autonomia differenziata la funzione di promuovere, nelle rispettive legislazioni elettorali, «*condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali*», e con il nuovo testo dell'art. 117, c. 7, Cost., ha rivolto alle Regioni ordinarie analoga sollecitazione ad adottare misure legislative idonee a favorire «*la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*». V. L. Carlassare, L'integrazione della rappresentanza: un obbligo per le Regioni, in La rappresentanza democratica nelle scelte elettorali delle Regioni, L. Carlassare, A. Di Blasi, M. Giampieretti (a cura di), Padova, 2002, pp. 22 ss.; M. Montalti, La rappresentanza dei sessi in politica diviene «*rappresentanza protetta*»: tra riforme e interpretazione costituzionale, in Le regioni, 5, 2003, pp. 500 ss.

15. Il CdS richiama l'orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui *"L'equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in seno agli organi amministrativi elettivi garantisce l'acquisizione al modus operandi dell'ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere. Organi squilibrati nella rappresentanza di genere, in altre parole, oltre ad evidenziare un deficit di rappresentanza democratica dell'articolata composizione del tessuto sociale e del corpo elettorale risultano anche potenzialmente carenti sul piano della funzionalità, perché sprovvisti dell'apporto collaborativo del genere non adeguatamente rappresentato"* (TAR Lazio, sez. II, sent. 25 luglio 2011, n. 6673, richiamata in TARE Lazio, sez. I, sent. 22 aprile 2021, n. 4706).

16. Oltre alla legge n. 215/2012 sulle elezioni comunali occorre menzionare la l. n. 56/2014 per le elezioni - di secondo grado - dei consigli metropolitani e provinciali; la l. n. 20/2016 per le elezioni dei consigli regionali e la l. n. 165/2017 per le elezioni del Parlamento.

17. Cfr. l. n. 65/2014 per la rappresentanza italiana in seno al Parlamento europeo.

18. Il giudice rimettente richiama la sent. della Corte cost. 22 dicembre 1988, n. 1130, in Foro italiano, 1990, I, pp. 67 ss., secondo cui il sindacato costituzionale su tali scelte *"deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti"*.

19. Come affermato dalla Corte cost. la *"discrezionalità legislativa, non [è] censurabile sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. se non esercitata in modo palesemente irragionevole"* (Corte cost., sent. 7 maggio 2004, n. 136, in Foro italiano, 2004, I, pp. 1982 ss., che richiama Corte cost., sent. 23 maggio 2002, n. 208, in Giustizia civile, 2003, I, pp. 2037 ss.; 26 gennaio 2004, n. 35, in Giurisprudenza costituzionale, 2004, 2, pp. 1303 ss.

20. M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano, Cortina Raffaello, 2020, p. 100 ss.

21. Sul tema del bilanciamento di interessi e diritti costituzionali v. R. Bin, Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, Giuffrè, 1992, passim; G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992, passim; A. Morrone, Bilanciamento, in Enciclopedia del diritto, Annali, volume II, tomo II, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 185 ss.

22. Nell'ambito della letteratura sul tema delle c.d. *"azioni positive"*, v. M.V. Ballestrero, Parità e oltre: parità, pari opportunità, azioni positive, Roma, 1989 e Id., Azioni positive. Punto e a capo, in Lavoro e diritto, 1996, pp. 117 ss.; L. Gaeta, L. Zoppoli (a cura di), Il diritto diseguale. La legge sulle azioni positive, Torino, 1992; M. Aini, Azioni positive e principio d'eguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale, 1992, pp. 597 ss.; A. D'Aloia, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale: contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva costituzionale, Padova, 2002; M. Caielli, Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo, Napoli, 2008. Principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost., se non esercitata in modo palesemente irragionevole" (Corte costi-tuzionale, sentenza del 7 maggio 2004, n. 136, in Foro italiano, 2004, I, pp. 1982 ss., che richiama Corte cost., sent. 23 maggio 2002, n. 208, in Giustizia civile, 2003, I, pp. 2037 ss.; 26 gennaio 2004, n. 35, in Giurisprudenza cost., 2004, 2, pp. 1303 ss. 20 In tema M. D'Amico, Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne, Milano, Cortina Raffaello, 2020, p. 100 ss.

23. Corte cost., sent. 22 luglio 1999, n. 341, in Giurisprudenza costituzionale, 1999, p. 2680 ss.; Corte cost., sent. 26 maggio 1998, n. 185, in Giurisprudenza cost., 1998, pp. 1510 ss.; Corte cost., sent. 16 luglio 1999, n. 309, in Giurisprudenza cost., 1999, pp. 2500 ss.; Corte cost., sent. 21 novembre 2000, n. 516, in Giurisprudenza cost., 2000, pp. 4049 ss.

24. L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento, I, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 899 ss.; G. Scaccia, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Torino, Giappichelli, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Milano, Giuffrè, 2001 e, più di recente, M. Cartabia, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza cost. italiana, Relazione alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, in www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf.

25. CEDU Ekoglasnost c. Bulgaria, 6 novembre 2012 (cfr. § 59; 62) che richiama CEDU Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987.

26. Fa notare il Consiglio di Stato che *"la mancanza di ragionevolezza e la gravità delle conseguenze di questa previsione normativa che lascia senza tutela le operazioni elettorali dei piccoli Comuni può, infatti, essere ancor meglio compresa valutando il tessuto demografico del nostro Paese. Su un totale di 7904 Comuni italiani (dati Istat al 20 febbraio 2021), circa 5.500 (secondo il rapporto ANCI "Atlante dei piccoli comuni" del 5 luglio 2019) sono formati da meno di 5.000 abitanti. Più dei due terzi dei Comuni. La somma della popolazione residente in questi piccoli comuni è considerevole, essendo pari a quasi 10 milioni di abitanti"*.

27. Cfr. G. Maestri, L'ordinamento costituzionale italiano alla prova della democrazia paritaria, Roma, 2018, p. 267.

28. A. Falcone, Partecipazione politica e riequilibrio di genere nelle assemblee elettive e negli organi di governo: legislazione e giurisprudenza costituzionale nell'ordinamento italiano, cit., p. 13, attribuisce allo Statuto del Comune il compito di stabilire *"le misure idonee a conseguire lo scopo indicato dalla legge"*.

29. V. Crisafulli, La Corte cost. ha vent'anni, in Giurisprudenza costituzionale, 1976, I, pp. 1707 ss., ma v. anche L. Elia, Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte cost. (ottobre 1981-luglio 1985), in AA.VV., Scritti su la giu-stizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, I, Padova, 1985, pp. 299 ss.; G. Silvestri, Le sentenze normative della Corte cost., in Giurisprudenza cost., 1981, pp. 1684 ss.

30. Corte cost., 22 dicembre 1988, n. 1130, cit., pp. 67 ss.

31. Corte cost., sent. 14 gennaio 2010, n. 4, in Giurisprudenza costituzionale, 2010, 1, pp. 63 ss.

32. A. D'Aloia, La qualità della vita nei piccoli comuni (e l'eguaglianza 'sostanziale' dei loro abitanti): una variazione sul tema del rapporto tra territori e politiche sociali, in La tutela multilivello dei diritti sociali, E. Balboni (a cura di), Napoli, Jovene, 2008, pp. 461 ss., part. pp. 469 ss.

33. Cfr., Corte cost., 3 marzo 1988, n. 235, in Giurisprudenza italiana, 1989, I, 1, pp. 12 ss. e Corte cost., sent. 22 dicembre 1989, n. 571, in Giustizia civile, 1990, I, pp. 600 ss.; Corte cost., sent. 6 maggio 1996, n. 141, in Foro amministrativo, 1997, pp. 73 ss.

34. A. D'Aloia, La qualità della vita nei piccoli comuni (e l'eguaglianza 'sostanziale' dei loro abitanti): una variazione sul tema del rapporto tra territori e politiche sociali, cit., pp. 461 ss.

35. N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Torino, Einaudi, 1995, p. 25 s. le condizioni per partecipare *"alla gara della vita, o per la conquista di ciò che è vitalmente più significativo, partendo da posizioni eguali"*.

36. Corte cost., 14 gennaio 2010, n. 4, cit., pp. 63 ss.

37. L. 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*.

*In collaborazione con Articolo29

**Professore Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Parma

Ancora sul riconoscimento della cittadinanza italiana “*iure sanguinis*”

di Marco Raso

Più volte ci siamo occupati dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana “*iure sanguinis*” relativa a persone residenti in un Comune italiano e che presentano direttamente all'Ufficio di Stato Civile la documentazione prescritta dalla Circolare K.28/1 del 1991. Ora ci sembra opportuno presentare anche alcune tipologie di modulistica da utilizzarsi per i suddetti riconoscimenti.

All'atto della presentazione dell'istanza si ritiene opportuno rilasciare all'interessato una dettagliata ricevuta della documentazione presentata, sul tipo di quella qui sotto proposta:

COMUNE DI ESEMPIO
Città Metropolitana di Modello
Servizi Demografici

Prot. n. 123455
data 01/01/2022

Si accusa ricevuta dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana “*iure sanguinis*” presentata dalla persona in oggetto, registrata al Protocollo Generale in data 01/01/2022 con n. 123454, in quanto discendente del cittadino italiano VERDI Antonio nato a Eempio – Prov. di Modello il 14/12/1866, corredata di tutta la prescritta documentazione, qui presentata in data odierna dalla persona in oggetto a nome suo:

1) Verdi Antonio nato a Eempio – Prov. di Modello il 14/12/1866:

- a. estratto di nascita plurilingue rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Eempio in data 16/01/2020;
- b. copia integrale dell'atto di matrimonio contratto in La Plata (Argentina) il 15/07/1905 con Rossi Verdina, rilasciato dallo stato civile argentino in data 19/02/2020, debitamente tradotto e legalizzato;
- c. copia integrale dell'atto di morte (decesso avvenuto in La Plata - Argentina il 25/02/1942) rilasciato dallo stato civile argentino in data 19/02/2020, debitamente tradotto e legalizzato
- d. certificato rilasciato dal *Poder Judicial de la Nacion* in data 12/03/2020, attestante che lo stesso non ha mai acquisito volontariamente la cittadinanza argentina, debitamente tradotto e legalizzato;

2) Verdi Mario Cayetano nato a La Plata (Argentina) il 24/04/1917 figlio della persona di cui al n. 1):

- a. copia integrale dell'atto di nascita rilasciata dallo stato civile argentino in data 19/02/2020 debitamente tradotto e legalizzato;
- b. copia integrale dell'atto di matrimonio contratto in Buenos Aires (Argentina) il 04/10/1951 con Gialli Rossina, rilasciato dallo stato civile argentino in data 26/01/2020, debitamente tradotto e legalizzato;
- c. copia integrale dell'atto di morte rilasciato dallo stato civile argentino in data 24/01/2020 (decesso avvenuto in Buenos Aires - Argentina il 31/12/1993).

3) Verdi Arnaldo José nato a Buenos Aires (Argentina) il 01/01/1954, figlio della persona di cui al n. 2) e richiedente il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana:

- a. copia integrale dell'atto di nascita rilasciata dallo stato civile argentino in data 05/11/2020 debitamente tradotto e legalizzato;
- b. copia integrale dell'atto di matrimonio contratto in Buenos Aires (Argentina) il 08/09/1982 con Azzurri Maria José, rilasciato dallo stato civile argentino in data 05/11/2020, debitamente tradotto e legalizzato.

La presente comunicazione costituisce formale avviso di avvio del procedimento. Non costituisce in alcun modo garanzia di positiva conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana. La

conclusione del procedimento sarà comunicata nei modi e termini di legge. I termini massimi per la conclusione del procedimento sono stabiliti in XXX (1) giorni al netto dei tempi di risposta da parte delle Rappresentanze Consolari italiane all'estero. I termini stessi possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni. Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il destinatario della presente comunicazione dovrà richiedere alla Questura competente, se non ne è già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art. 11, c. 1 lett. c del d.P.R. n. 394/1999) ed esibirne la ricevuta a questo Ufficio. L'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta almeno fino alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall'anagrafe per qualsiasi motivo, nel corso del procedimento, comporterà automaticamente l'archiviazione senza provvedimento del procedimento già avviato.

L'Ufficiale dello stato civile
Cornelio Precordi

(1) Se vigente Regolamento comunale che stabilisce i termini del procedimento indicare tale termine; diversamente si applicheranno le disposizioni e i termini di cui alla legge 241/1990

Successivamente alla ricezione dell'istanza, si dovrà accertare presso le rappresentanze consolari italiane competenti per territorio (in base ai luoghi di nascita, matrimonio e morte dell'avo emigrato e dei discendenti, ed ai luoghi di residenza all'estero dichiarati dal richiedente in occasione della presentazione dell'istanza) il requisito della "non rinuncia" volontaria alla cittadinanza italiana.

Allo scopo si potrà utilizzare un fac simile come quello sotto riportato:

COMUNE DI ESEMPIO
Città Metropolitana di Modello
Servizi Demografici

Prot. n. 123456
data 01/01/2022

Al Consolato Generale d'Italia
BUENOS AIRES
ARGENTINA
a mezzo pec

Al Consolato Generale d'Italia
LA PLATA
ARGENTINA
a mezzo pec

OGGETTO: Verdi Arnaldo José nato a Buenos Aires – Argentina il 01/01/1954. Istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis".

La persona in oggetto è iscritta nell'Anagrafe della Popolazione Residente (APR) di questo Comune all'indirizzo di Via Laqualunque n. 2.

Lo stesso ha qui presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana *"iure sanguinis"* per discendenza dal cittadino italiano VERDI Antonio nato a Esempio – Prov. di Modello il 14/12/1866.

E' stata presentata – o acquisita d'ufficio - la prescritta documentazione come sotto elencata, munita ove prescritto di legalizzazione e traduzione e conservata agli atti di questo Ufficio:

1) Verdi Antonio nato a Esempio – Prov. di Modello il 14/12/1866:

a. estratto di nascita plurilingue rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Esempio in data 16/01/2020;

b. copia integrale dell'atto di matrimonio contratto in La Plata (Argentina) il 15/07/1905 con ROSSI Verdina, rilasciato dallo Stato Civile argentino in data 19/02/2020, debitamente tradotto e legalizzato;

c. copia integrale dell'atto di morte (decesso avvenuto in La Plata - Argentina il 25/02/1942) rilasciato dallo Stato Civile argentino in data 19/02/2020, debitamente tradotto e legalizzato;

d. certificato rilasciato dal *Poder Judicial de la Nacion* in data 12/03/2020, attestante che lo stesso non ha mai acquisito volontariamente la cittadinanza argentina, debitamente tradotto e legalizzato;

2) Verdi Mario Cayetano nato a La Plata (Argentina) il 24/04/1917 figlio della persona di cui al n. 1):

a. copia integrale dell'atto di nascita rilasciata dallo Stato Civile argentino in data 19/02/2020 debitamente tradotto e legalizzato;

b. copia integrale dell'atto di matrimonio contratto in Buenos Aires (Argentina) il 04/10/1951 con Gialli Rossina, rilasciato dallo Stato Civile argentino in data 26/01/2020, debitamente tradotto e legalizzato;

c. copia integrale dell'atto di morte rilasciato dallo Stato Civile argentino in data 24/01/2020 (decesso avvenuto in Buenos Aires - Argentina il 31/12/1993).

3) Verdi Arnaldo José nato a Buenos Aires (Argentina) il 01/01/1954, figlio della persona di cui al n. 2) e richiedente il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana:

a. copia integrale dell'atto di nascita rilasciata dallo Stato Civile argentino in data 05/11/2020 debitamente tradotto e legalizzato;

b. copia integrale dell'atto di matrimonio contratto in Buenos Aires (Argentina) il 08/09/1982 con Azzurri Maria José, rilasciato dallo Stato Civile argentino in data 05/11/2020, debitamente tradotto e legalizzato.

Si rende necessario da parte di questo Ufficio, secondo quanto prescritto dal Ministero dell'Interno con Circolare n. K.28/1 - 1991, accertare che tutti i discendenti dell'avo a suo tempo emigrato come sopra elencati, non abbiano mai fatto espressa rinuncia alla cittadinanza italiana. Si chiede pertanto di comunicare se agli atti di codeste Rappresentanze risulti che le persone sopra elencate abbiano mai fatto espressa e volontaria rinuncia alla cittadinanza italiana. Si ricorda quanto prescrive al riguardo il Massimario ministeriale per gli Ufficiali di stato civile (ed. 2012): *"..Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K. 28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un consolato, al quale si sia rivolto un comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza..."*

Si allegano alla presente:

1. certificato rilasciato dalla "Camara Nacional Electoral" in data 12/03/2020, attestante che l'avo emigrato non ha mai acquisito volontariamente la cittadinanza argentina;

2. certificato di residenza.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si inviano distinti saluti.

L'Ufficiale dello stato civile

Cornelio Precordi

A conclusione del procedimento, in caso di esito positivo dello stesso, si procederà alla trascrizione degli atti di stato civile riguardanti l'interessato (nascita, matrimonio e nascita di eventuali figli minori). Al proposito, riportiamo quanto già pubblicato su questa stessa Rivista nel mese di ottobre 2012.

“Torniamo ancora una volta sull'argomento del riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis", per trattarne un aspetto che è oggetto di dibattito e di diverse interpretazioni applicative.

In breve: una volta esaurito tutto il procedimento e accertato senz'ombra di dubbio che al richiedente spetta il possesso della cittadinanza italiana, va trascritto il suo atto di nascita; su questo atto, deve o no essere fatta una qualche annotazione in merito a tale riconoscimento?

Per sgombrare subito il campo da dubbi, a nostro avviso la risposta è NO: non va fatta alcuna annotazione. Ne' tanto meno deve essere emessa alcuna attestazione sindacale in merito a tale riconoscimento. Cerchiamo di spiegare il perché (e di essere convincenti ed esaurienti).

Il DPR 572/1993 (Regolamento di esecuzione della legge 91/1992) prevede, all'art. 16 comma 8:

Art. 16 - Adempimenti relativi allo stato civile

... 8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il Sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'Aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile...

L'art. 1 della legge (91/1992) cui si fa riferimento, testualmente recita:

Art. 1.

1. è cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

Ora, poiché tutto il procedimento di riconoscimento iure sanguinis, delineato dalla Circolare K.28.1 1991, è volto proprio ad accertare che nè il richiedente, nè alcuno dei suoi ascendenti, fino a risalire all'avo emigrato dall'Italia, abbiano mai perso la cittadinanza italiana, e quindi siano tutti cittadini italiani per nascita, si verifica appunto la fattispecie di cui all'art. 1 legge 91/1992. Pertanto si applica l'esclusione prevista dall'art. 16 comma 8 del DPR 572/1993 e, ribadiamo, non va emessa alcuna attestazione sindacale. Si consideri anche che nel medesimo art. 16 si fa riferimento, per disporre l'emissione di una attestazione sindacale, solo alle ipotesi di:

- acquisto della cittadinanza (ovvero: la cittadinanza non era posseduta e ora viene acquistata)

- perdita (che nulla ha a che vedere con il caso in questione)

- riacquisto (ovvero: la cittadinanza italiana era stata persa e ora riacquistata).

Nessuno di questi casi è applicabile ad un procedimento inteso ad accertare il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. Per le stesse considerazioni riteniamo di poter escludere la necessità e tanto meno l'obbligatorietà dell'annotazione in margine all'atto di nascita.

Infatti il DPR 396/2000 prevede (art. 49, comma 1 lett. i):

Art. 49 - (Annotazioni)

1. Negli atti di nascita si annotano:

i) gli atti e i provvedimenti riguardanti l'acquisto, la perdita, la rinuncia o il riacquisto della cittadinanza italiana;

Come già ben chiarito, nel caso del riconoscimento iure sanguinis non ci troviamo in presenza nè di un acquisto nè di un riacquisto, pertanto nessuna norma prevede annotazione alcuna.

E tuttavia il Ministero dell'Interno, nell'ultima stesura del "Massimario", sull'argomento ritiene che:

"...Per avviare il procedimento ricognitivo della cittadinanza di un soggetto presente sul territorio italiano, è

indispensabile che lo stesso sia iscritto nell'anagrafe della popolazione residente di un qualsiasi comune italiano. Tale iscrizione determinerà sia la competenza dell'ufficiale dello stato civile di quel comune a ricevere la dichiarazione di cui all'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sia la competenza del sindaco ad attestare la cittadinanza a norma dell'art. 16, comma 8, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572. La competenza dell'autorità diplomatica o consolare è riservata dall'art. 16 del D.P.R. 572/1993, comma 3, al caso in cui la dichiarazione dell'interessato è stata resa all'estero, dinanzi a quell'autorità.."

(Par. 4.1)

L'art. 23 della legge 91/1992 è riportato qui sotto:

Art. 23

1. *Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.*

2. *Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.*

Qui, oltre all'acquisto ed al riacquisto (tralasciamo i casi di rinuncia e perdita) si fa riferimento alla "conservazione" della cittadinanza, ciò che potrebbe generare il dubbio se, anche nel caso di riconoscimento iure sanguinis, si debba far luogo a ricezione di dichiarazioni e a conseguente trascrizione ed annotazione. Ma questa osservazione viene superata dalla considerazione che il procedimento previsto dalla Circolare K.28/1 1991 consegue non già ad una dichiarazione ma ad una istanza di riconoscimento, ovvero ad un avvio di procedimento su domanda di parte, il che non presuppone dichiarazione alcuna ma, appunto, una istanza che induca l'Ufficiale dello Stato Civile (o - nel caso di istanza presentata al Consolato) la cancelleria Consolare) ad esaminare gli atti prodotti ed a valutare se sussistano o meno le condizioni per il riconoscimento dei requisiti.

E' altresì da ricordare che il Ministero degli Affari esteri ha diramato istruzioni agli Uffici Consolari, con il messaggio n. 303/418534 del 21 settembre 2004, che qui sotto si riporta:

Messaggio

Mittente: D.G.I.E.P.M. – Ufficio III

Numero protocollo: 303/418534

data: 21 settembre 2004

OGGETTO: Trascrizione degli atti di stato civile relativi agli ascendenti per la ricostruzione della cittadinanza italiana – Risposta a quesiti e modalità operative.

A TUTTE LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA
In relazione al messaggio di pari oggetto del 20 luglio 2004 n. 303/331158, sono pervenute a questa Direzione Generale due comunicazioni che esprimevano perplessità e chiedevano istruzioni più dettagliate. Pertanto, nel confermare che vanno trascritti in Italia solo i certificati di stato civile dell'oriundo che ha specificatamente richiesto ed ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana e degli eventuali suoi figli minori, si ritiene opportuno al riguardo precisare quanto segue:

1) *Il provvedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana è un procedimento ricognitivo, iniziato ad istanza e volontà della parte interessata, volto ad accertare e statuire che, al momento della domanda, il richiedente e solo lui, è cittadino italiano (a solo fine esemplificativo, può essere utile confrontare tale procedimento con quello giudiziario, che si conclude con la sentenza del giudice che produce effetti giuridici*

solo nei confronti di chi ha richiesto il giudizio, e non sui soggetti che si trovano nella identica situazione giuridica, ma non avevano richiesto il giudizio: infatti, se una soggetto chiede un accertamento giudiziale di cittadinanza, la sentenza fa stato solo per il richiedente, e i fratelli o lo stesso padre possono promuovere, se interessati, un nuovo accertamento giudiziario di primo grado). L'accertamento della cittadinanza degli ascendenti è incidentale e strumentale rispetto all'accertamento della cittadinanza del richiedente. Infatti, non sono rilevanti le vicende del genitore successive alla nascita di un bambino che, nato in uno stato estero, riceve per nascita la cittadinanza di quel paese (vedi art. 7 della legge 555/1912, esse non incidono sulla cittadinanza italiana del bambino). Il procedimento di riconoscimento si conclude quindi con un'attestazione formale relativa al solo richiedente, ed è tale atto che dal punto di vista sostanziale fa scaturire il valore legale del riconoscimento della cittadinanza per l'interessato. Al riguardo scrive l'Amb. Zampaglione nel suo manuale di diritto consolare che "gli atti inviati per la trascrizione in Italia o ad un'altra rappresentanza italiana all'estero debbono riguardare unicamente un italiano. La cittadinanza deve, pertanto, essere accertata prima dell'invio. Ogni atto da trascrivere deve essere accompagnato da un'attestazione consolare che esso si riferisce a un italiano. La trascrizione non ha, infatti, effetti costitutivi, ma certificativi. Non è attraverso di essa che si ottiene la cittadinanza; è il possesso di questa che comporta la trascrizione." (similmente cfr. telegramma MAE prot. 3393 del 3 maggio 1983). L'Amministrazione italiana non procede d'ufficio al riconoscimento della cittadinanza agli oriundi italiani, ma sempre ad istanza degli interessati.

2) Ai fini operativi, si riporta un facsimile di attestazione della cittadinanza, sul modello di quello in uso nei Comuni italiani, da adattare e completare secondo le necessità del caso specifico nei consolati.

Facsimile di attestazione conseguente al perfezionamento e alla conclusione dell'intero procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis".

Consolato d'Italia

IL CONSOLE

Vista l'istanza presentatagli da nato a il , residente in , cittadino , con cui richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana quale straniero di ceppo italiano;

Richiamata l'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555 e la legge 5 febbraio 1992, n. 9;

Richiamato il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

Constatato che da tutti i documenti prodotti a corredo dell'istanza e dagli esiti degli accertamenti e delle indagini compiute risultano fondate le ragioni esposte nella domanda;

ATTESTA

Che nato a il residente , cittadino , è cittadino italiano per discendenza.

DISPONE

Che i certificati di stato civile dell'interessato e dei suoi figli minori siano trasmessi al comune di per la trascrizione nei registri dello stato civile e che la presente attestazione sia inviata in copia autentica a detto comune, per la sua annotazione sull'atto di nascita trascritto nella parte II serie B del registro degli atti di nascita, nonché alle altre Autorità sottoindicate.

IL CONSOLE

3) Sul registro degli atti di cittadinanza non dovrà essere apposta alcuna iscrizione o trascrizione. L'Istanza presentata per il riconoscimento, tutti i documenti allegati, gli accertamenti esperiti e copia autentica dell'attestazione finale di cittadinanza italiana, saranno racchiusi in una busta adeguatamente intitolata che verrà conservata nel fascicolo personale del cittadino italiano riconosciuto.

Firma e funzione:

Min. Plen. Maria Siggia,

Vice Direttore Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie.

Il facsimile di "attestazione" consolare fa esplicito riferimento all'annotazione in margine all'atto di nascita (non alla trascrizione) dell'attestazione stessa. A nostro avviso questa disposizione non è applicabile in quanto in contrasto - come sopra ben evidenziato - con il disposto degli artt. 16, c. 8 D.P.R. 572/1993 e 1, c. 1) lett. a) l. 91/1992, nella considerazione del fatto che istruzioni ministeriali o pareri non possano superare esplicite disposizioni di legge.

Tutto questo premesso - e solo al fine di una corretta gestione delle attività d'ufficio - si ritiene opportuno (ma assolutamente non obbligatorio) alla conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana, adottare un provvedimento come quello che proponiamo che non andrà trascritto nè annotato in alcun registro ma conservato unitamente a tutta la documentazione prodotta.

COMUNE DI ESEMPIO
Città Metropolitana di Modello
Servizi Demografici

Prot. n. 123470
data 01/06/2022

IL SINDACO

Vista la richiesta in data 01/01/2022, registrata al Protocollo generale di questo Comune in data 01/01/2022 con n. 123450 con la quale il Sig. VERDI Arnaldo José nato a Buenos Aires – Argentina il 01/01/1954 iscritto nell'Anagrafe di questo Comune all'indirizzo di Via Laqualunque n. cittadino argentino, chiede il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" in quanto discendente del cittadino italiano VERDI Antonio nato a Eempio – Prov. di Modello il 14/12/1866;

Esaminati i documenti presentati a corredo della suddetta richiesta e quelli acquisiti d'ufficio ed accertata la regolarità dei documenti medesimi che restano archiviati presso questo Ufficio in allegato all'istanza sopra richiamata;

Vista la legge 13 giugno 1912 n. 555;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991;

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 91;

Visto il D.P.R. 12 ottobre 1993 n. 572;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

ATTESTA

la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge e dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 08/04/1991

PRENDE ATTO

che la persona sopra generalizzata è cittadina italiana "*ab origine*" e dispone la trascrizione dei relativi atti di Stato Civile (nascita e matrimonio) in questi registri di stato civile,.

IL SINDACO
Concetto LOQUALE

Sarà infine necessario comunicare all'interessato l'avvenuta conclusione del procedimento utilizzando un facsimile come quello proposto qui sotto:

COMUNE DI ESEMPIO
Città Metropolitana di Modello
Servizi Demografici

Prot. n. 123477
data 01/06/2022

Egr. Sig.
VERDI Arnaldo José
Via Laqualunque 2
ESEMPIO

OGGETTO: Conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana.

Vista la Sua domanda in data 01/01/2022, tendente ad ottenere il riconoscimento "iure sanguinis" del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana;

Esaminati i documenti presentati e quelli acquisiti d'ufficio;

COMUNICO

che il procedimento in oggetto si è concluso con esito favorevole in data odierna e che pertanto il sottoscritto Ufficiale di stato civile ha proceduto a riconoscere il possesso ininterrotto fin dalla nascita della cittadinanza italiana "*iure sanguinis*" a Suo nome, con la conseguente trascrizione del Suo atto di nascita. Gli atti da Lei consegnati a corredo della suddetta istanza restano archiviati presso questo Ufficio di stato civile.

L'Ufficiale dello stato civile

Cornelio Precordi



L'autunno caldo della PA digitale - “pianificazione per i Comuni” *



Digitalizzare non vuol dire solo programmare e acquistare software e delegare ai fornitori i processi di riorganizzazione. Le Pubbliche Amministrazioni devono immaginare nuovi processi di formazione e di gestione dei documenti, più efficienza e migliori servizi ai cittadini. Questo non sarà certo un processo indolore. Servono collaborazione e pianificazione.

Quello che appare certo è che, per i Comuni e per la Pubblica Amministrazione più in generale, quello del 2021 sarà un autunno caldo sul piano dei processi di digitalizzazione laddove il rischio di fallimento è sempre dietro l'angolo. I tempi sono certamente dettati dal Piano triennale per l'informatica, dalle linee guida AGID nonché dal corpo legislativo dato dal Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD - in primis, ma, soprattutto, ora anche dalle previsioni di cui al *PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, Piano che costituisce per l'Italia un'occasione imperdibile e irrinunciabile. Tante sono infatti le novità previste dal programma di investimenti per le aziende al fine dell'accesso alle risorse europee del Next Generation EU. Al proposito si ricorda che i provvedimenti adottati dal Governo hanno pienamente dato conferma all'impianto legislativo del CAD grazie al quale è possibile il potenziamento del processo di transizione al digitale della Pubblica Amministrazione italiana. Quella che segue è l'agenda “digitale” di uno qualunque dei Comuni nei prossimi mesi.

- **La prosecuzione del** processo di messa a disposizione dei servizi per i cittadini in modalità digitale attraverso il log identificativo con [SPID/CIE/CNS](#).
- **Il completamento del** processo di utilizzo esclusivo della piattaforma [pagoPA](#) per i pagamenti, in particolare il perfezionamento del processo di riconciliazione contabile.
- **Il completo adeguamento dell'architettura** e del modello comunicativo del proprio sito istituzionale per ospitare le piattaforme che consentono la fruizione dei servizi ai cittadini.
- La verifica dell'accessibilità dei contenuti e delle pagine web.
- **La predisposizione del** piano di migrazione dei [data center](#) e di tutti i programmi ai sistemi cloud.
- **L'attrezzarsi**, entro il 1° gennaio 2022, per la “piena applicabilità” delle disposizioni delle linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. E questo significa programmare la revisione e la reingegnerizzazione del *back office* dei Comuni in modalità totalmente digitale.
- **La redazione**, anche sulla scorta delle prescrizioni del Piano Triennale per l'Informatica 2021/2023 (di prossima pubblicazione) del proprio Piano Triennale.

A questo proposito si ricorda che il Decreto Legislativo 9 giugno 2021 n.80 (convertito in legge e pubblicato in G.U. 8 agosto 2021) ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni entro il 31 gennaio 2022 debbano adottare il [Piano Integrato di attività e organizzazione](#). Piano questo di valenza triennale che, in sintesi, dovrà comprendere e unificare in un insieme organico: il Piano della performance, il POLA nonché le strategie di gestione delle risorse umane e del riassetto organizzativo. In quest'ambito la legge pone testualmente in capo ai Comuni l'obbligo dell'individuazione, per il proprio personale, di obiettivi professionalizzanti e di percorsi formativi specifici “*finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale*”. Il nuovo Piano integrato dovrà inoltre assimilare anche il **Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**, il [PTCPT](#) cioè. Il nuovo Piano dovrà comprendere nello specifico “*l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati*”. Risulta di conseguenza evidente la necessità che vada dunque prestata particolare attenzione alla programmazione di un idoneo **processo formativo di tutto il personale** al fine “*della completa alfabetizzazione digitale*” e alla pianificazione del processo di semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti e dei processi. Non si è di sicuro certi che i Comuni siano

consapevoli dell'attività che dovranno svolgere nel futuro più prossimo. Di certo i Comuni, e non solo quelli di piccole dimensioni (meno di cinquanta dipendenti stando al Decreto Legge 80), dovranno di necessità confidare nell'aiuto da parte delle Regioni, dell'ANCI, del FORMEZ e soprattutto da parte dell'AGID – Agenzia per l'Italia Digitale – che, a questo punto, non potrà svolgere solo il ruolo di censore quale le è stato attribuito dalla legge 108/2021. Dal punto di vista operativo i Comuni dovranno attivarsi al fine dell'estensione del numero e della qualità dei **servizi offerti on line ai cittadini** utilizzando i log identificativi SPID/CIE/CNS. Al proposito si ricorda che dal 30 settembre 2021 è scattato il divieto di offrire i servizi on line utilizzando identità proprietarie. I Comuni si trovano dunque a dover affrontare **due generi di problemi**. Il primo è di tipo meramente informatico ed è quello paradossalmente più semplice da affrontare. Il mercato del digitale offre infatti varie **piattaforme** che consentono ai Comuni di garantire i loro servizi con SPID/CIE per quanto, tuttavia, non ci si può nascondere che non tutte le piattaforme siano "a norma" e offrano un servizio di qualità. Analoga considerazione vale anche per i **siti istituzionali**. In ogni caso il vero punto da affrontare è contemporaneamente informatico e organizzativo/culturale. Independentemente dalla piattaforma adottata va garantita infatti l'interoperabilità tra l'ambiente web, mediante il quale il cittadino fruisce del servizio, e l'ambiente gestionale di protocollo e gestione documentale. Non tutti i prodotti presenti oggi sul mercato – anche se accreditati sul **cloud marketplace** di AGID - garantiscono di default, come dovrebbe essere, interoperabilità con gli ambienti web. Il rischio, a discapito della qualità del prodotto e del servizio forniti, è dunque quello che un Comune acquisti da un unico fornitore la piattaforma di erogazione dei servizi, il sito web e il gestionale documentale. È evidente quindi come i Comuni saranno così soggetti a un **lock-in generalizzato** anche se la normativa del CAD prevede l'obbligo di garanzia di interoperabilità. In tutti i casi **va comunque accelerato il processo di offerta dei servizi online**. Un passo in avanti importante sarebbe quello dell'implementazione dei servizi anagrafici online tramite la piattaforma ANPR. Il secondo punto dove si immaginano forti difficoltà da parte dei Comuni è l'applicazione **delle linee guida AGID** sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico. In pratica si tratta della reingegnerizzazione - anche culturale - del *back office*. Non si tratta semplicemente di revisionare o di riadattare i manuali "di protocollo", si tratta invece di ridisegnare il flusso documentale ormai – almeno nei Comuni – quasi interamente digitale. I Comuni dovranno quindi **abbandonare la logica archivistica figlia del mondo analogico** e adottare invece una politica organizzativa e gestionale totalmente digitale anche nell'attività di conservazione dei documenti. Per fare un esempio, i **fascicoli digitali** vanno formati obbligatoriamente non solo per rispondere a logiche – legittime - archivistiche e conservative ma, soprattutto, per consentire politiche improntate all'efficienza gestionale organizzativa e consentire l'esercizio del diritto all'accesso da parte dei cittadini. Anche in questo caso poiché i nuovi manuali devono descrivere **un flusso documentale interamente digitale**, dove la parte analogica è sempre più residuale, ci si scontrerà con sistemi digitali di gestione documentale scarsamente concepiti per l'interoperabilità e per il rispetto delle modalità di produzione dei metadati così come descritti dalle linee guida. Quello descritto è l'ambito operativo inerente la gestione documentale che, così come descritto, è il luogo dove si intravedono le maggiori difficoltà e laddove si fondono assieme ritardi culturali e ritardi da parte dei fornitori. Le attività descritte, se se ne auspica il successo, necessitano di una ferrea logica pianificatoria. Non abbisognano cioè di logiche improntate al mero rispetto dell'adempimento e della scadenza. Quelle descritte sono infatti **attività di più ampio respiro** in quanto destinate a riformulare i modelli organizzativi e gestionali nonché i rapporti con i cittadini e le imprese. L'esempio più semplice riguarda i Comuni di più piccole dimensioni che da soli, con le loro limitate risorse umane e materiali, difficilmente saranno in grado di raggiungere gli obiettivi descritti. Ne consegue che Regioni e legislatore dovranno incentivare **logiche consortili** e di unione in un'ottica finalistica che prevalga sui localismi. A questo proposito si richiama quanto già rappresentato in ordine al nuovo Piano Integrato di attività e organizzazione. I Comuni, in generale, in questi anni non hanno redatto il Piano per l'informatica e quasi sempre tutti i diversi strumenti di pianificazione sono stati redatti in modo disorganico e disarmonico tra di loro. Lo sforzo che viene richiesto ora dal PNRR ai Comuni è dunque quello di assicurare **organicità alla pianificazione dell'Ente** attraverso un lavoro in team e di direzione collegiale. E per concludere si ricorda come il processo di digitalizzazione di un Ente non si debba ridurre al semplice acquisto di software e alla delega al fornitore anche dei processi di riorganizzazione. Le Amministrazioni dovranno invece fare lo sforzo di immaginare nuovi processi di **riorganizzazione**, di maggiore **efficienza**, di miglior **servizio** ai cittadini grazie alle piattaforme informatiche. E questa è la maggiore sfida che ci impone il PNRR.

Liberamente tratto da: AgendaDigitale

Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza. Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali Circolare n. 78 del 21 settembre 2021

Sulla base di un autorevole parere espresso dall'Avvocatura dello Stato e stimolato dalla ricezione di molti quesiti in merito, il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 78 del 21 settembre 2021, ha dato istruzioni ai Prefetti in ordine alla registrazione presso gli Uffici anagrafe dei contratti di convivenza stipulati tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, in ordine ai quali alcuni Tribunali avrebbero disposto l'iscrizione anagrafica degli stranieri sottoscrittori di un contratto di convivenza, benché irregolarmente soggiornanti. Di seguito si propone il testo della circolare con l'importante parere dell'Avvocatura dello Stato.

(Omissis) Su tale rilevante questione si è espresso di recente l'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di una richiesta di parere avanzata da una Avvocatura Distrettuale, con particolare riferimento alla opportunità di proseguire un contenzioso relativo alla registrazione - effettuata da un Comune - dell'accordo di convivenza tra una cittadina italiana e un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno e, quindi, irregolare sul territorio dello Stato. L'Avvocatura Generale dello Stato, in tale parere, ha preso innanzitutto in esame le disposizioni contenute nella legge n. 76/2016 recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". In particolare, l'art. 1, comma 36 della legge, prevede che ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Il successivo comma 37 stabilisce che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Il comma 50 dispone che "i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimonio/i relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza." Il comma 51, poi, prescrive che "il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico." Il comma 52 statuisce, inoltre, che ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Infine, il comma 53 prevede che "il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

- a)** l'indicazione della residenza;
- b)** le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c)** il regime patrimonio/e della comunione dei beni, di cui alla sezione II/ del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile."

Afferma l'Avvocatura Generale che "dalla disciplina surrichiamata, emerge come la registrazione del contratto di convivenza sia solo l'ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili: un legame affettivo di coppia (requisito): la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all'anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo); a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest'ultimo, utile per l'opponibilità ai terzi." Pertanto, conclude l'Organo Consultivo, "alla registrazione del contratto di convivenza non può essere certamente riconosciuto il carattere di debita attestazione, dal momento che, a monte, manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia" del soggetto extracomunitario "necessaria per concludere il contratto stesso". Quest'ultimo, in particolare, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, "in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato". L'Avvocatura Generale dello Stato conclude le proprie osservazioni, evidenziando come il "requisito della dichiarazione anagrafica previsto dal predetto comma 37 dell'art. 1 della Legge n. 76/2016, sia posto dall' Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i soggetti stranieri che circolano sul territorio dello Stato, e quindi, a tutela di un interesse generale, quale quello della sicurezza e dell'ordine pubblico."

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare ai Signori Sindaci il contenuto della presente circolare, al fine di assicurare l'uniforme e corretta applicazione della normativa in questione.

AIRE – Attività di verifica dei dati – Aggiornamento al 31 dicembre 2021 dell'Elenco unico dei cittadini residenti all'estero.

**Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Circolare n. 88 del 4 novembre 2021**

Il Ministero dell'Interno detta istruzioni per la predisposizione dell'Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.

Di seguito si propone il testo della circolare.

Com'è noto l'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" prevede che, mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, si provveda a realizzare l'Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali (inseguito "Elenco"). In base alle previsioni contenute nell'art. 5 del D.P.R. n. 104/2003, concernente il Regolamento di attuazione della legge 459/2001, questo Ministero ha condiviso con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) i criteri per provvedere al confronto, in via informatica, tra i dati contenuti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e quelli registrati negli schedari consolari. A tal fine, prima di procedere alla produzione dell'Elenco, tutti i Comuni dovranno provvedere quanto prima alla verifica di alcune posizioni anomale, secondo le modalità indicate nella "Nota Tecnica" allegata alla presente circolare. In relazione poi al consueto aggiornamento dell'Elenco, i Comuni non ancora transitati nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente dovranno inviare all'AIRE centrale di questo Ministero, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, i dati aggiornati dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nella propria anagrafe, mentre i dati dei Comuni transitati in ANPR risultano già nella disponibilità di questa Amministrazione. Ai fini della corretta formazione dell'Elenco, tutti i Comuni dovranno effettuare i seguenti adempimenti:

- verificare l'esattezza e la completezza dei dati relativi ai cittadini italiani residenti all'estero, anche con riferimento al dato relativo all'indirizzo estero, per evitare l'inserimento nel suddetto elenco di dati non corretti o incompleti;
- procedere tempestivamente alla trattazione delle comunicazioni degli uffici consolari (iscrizione, variazione, cancellazione) per evitare disallineamenti con i dati contenuti negli schedari consolari;
- effettuare la cancellazione delle posizioni duplicate e degli ultracentenari, per i quali non sia stata fornita la prova di esistenza in vita;
- valorizzare il campo "Posizione elettore" (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto). Il corretto utilizzo del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto) risulta, infatti, fondamentale per procedere alla formazione dell'elenco degli elettori all'estero e garantire ai connazionali il regolare esercizio del diritto di voto. Peraltro, la mancanza o l'omesso aggiornamento di tale informazione, in caso di consultazioni elettorali, comporta per i Comuni lo svolgimento di un ulteriore adempimento consistente nella predisposizione di elenchi aggiuntivi.

I Comuni subentrati in ANPR dovranno, inoltre, assicurare che la funzionalità di aggiornamento della posizione elettorale sia garantita dal software gestionale in utilizzo. Si richiama, infine, l'attenzione sulla necessità che i citati adempimenti vengano posti in essere entro e non oltre il 31 dicembre p.v.. In allegato alla presente circolare sono illustrate le modalità operative per scaricare gli elenchi delle posizioni anomale riscontrate e le attività da svolgere per la rimozione delle stesse prima della produzione dell'Elenco Unico 2021.

Le SS.LL. vorranno, pertanto, portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, sensibilizzando le Amministrazioni locali sul tempestivo adempimento e ponendo in essere ogni utile intervento per la risoluzione di eventuali criticità.

All.to - NOTA TECNICA

Da verifiche effettuate in base all'Elenco Unico 2020 sono state rilevate nella banca dati AIRE posizioni che presentano anomalie. Per consentirne la correzione sono stati predisposti i seguenti elenchi:

- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con codice territorio di nascita valorizzato ma senza luogo di nascita
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con codice territorio di nascita valorizzato e luogo nascita uguale alla denominazione di un comune italiano
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con tipo elettore non valorizzato

- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti indirizzo o localita' che riportano il nome di uno stato estero
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti SOLO MIN che non vengono aggiornati da almeno 4 anni
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con luogo nascita composto da soli caratteri speciali o numeri
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con cognome, nome, o cognome coniuge composto da soli caratteri speciali o numeri
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con codice istat comune di nascita inesistente
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con territorio di nascita errato
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti nati a Fiume, Pola, Zara dopo il 15/09/1947
- AIRE Elenchi Anomalie - Posizioni senza indicazione del comune o dello stato estero di nascita
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con luogo nascita contenente parole non valide
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con luogo di residenza contenente parole non valide
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con toponimo di residenza non valorizzato
- AIRE Elenchi Anomalie - Soggetti con residenza non individuabile
- AIRE Elenchi Anomalie - Data arrivo circoscrizione consolare non valida
- AIRE Elenchi Anomalie - Codici fiscali duplicati
- AIRE Elenco Unico - Soggetti scartati nell'elenco unico

Tali elenchi possono essere scaricati con modalità diverse a seconda che il Comune sia subentrato o meno in ANPR. *Comune non subentrato* I suddetti elenchi sono disponibili facendo accesso all'applicazione WebAIRE (<https://daitaire.interno.it/CNSD/anagaire/>) con utente e password del responsabile AIRE.

Tipologia ente: COMUNE Codice ente: codice Istat 6 cifre User name: XXXXAR Password:

Una volta effettuato il login selezionare la voce di menù "Ricerca e download file" e sulla forma visualizzata selezionare il tipo file e cliccare sul tasto Invia. Viene visualizzato il file da scaricare. Cliccando sul numero di protocollo del file è possibile effettuare il download sul proprio PC. Per ciascuna posizione elencata è necessario:


verificare l'anomalia segnalata

apportare le necessarie modifiche sul gestionale (comune meccanizzato) o sull'AnagAire (comune non meccanizzato)

effettuare tramite AnagAire l'invio al sistema centrale con le consuete modalità. *Comune subentrato* I suddetti elenchi sono disponibili facendo accesso all'applicazione Web di ANPR e selezionando la voce di menù Utilità e notifiche. Dal menù di sinistra cliccare su Download e selezionare il Tipo file, quindi cliccare su Conferma. Cliccando sul numero di protocollo del file visualizzato è possibile effettuare il download sul proprio PC. Per ciascuna posizione elencata è necessario:

verificare l'anomalia segnalata

apportare le necessarie modifiche sul gestionale o sull'applicazione WEB di ANPR



Il principio di non discriminazione nelle assunzioni - personale a termine e età anagrafica



T.A.R. del Lazio, sez. Il stralcio, n. 9579 del 13.9.2021

T.A.R. del Lazio, sez. I, n. 8328 del 13.7.2021

Due interessanti pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio chiariscono altrettanti aspetti applicativi del principio di non discriminazione nel campo delle assunzioni pubbliche.

La prima pronuncia riguarda il caso di un concorso pubblico per l'accesso a una posizione di funzionario che richiedeva l'anzianità di almeno cinque anni in servizio nella categoria inferiore ma quale dipendente a tempo indeterminato, escludendo i dipendenti a tempo determinato (cosiddetti lavoratori "precari"). Il Collegio, applicando principi di diretta derivazione comunitaria, afferma l'illegittimità della discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quelli con contratto a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva n. 99/70/CE – che ha introdotto nell'ordinamento giuridico comunitario un fondamentale **principio di non discriminazione** – prescrive infatti che *"per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"*. Il Tribunale Amministrativo chiarisce che l'anzianità costituisce, appunto, una *"condizione di impiego"* non riferendosi tale locuzione alle sole *"condizioni di svolgimento"* del rapporto lavorativo. In merito, la stessa Corte di Giustizia Europea nel par. 46 della sentenza C-177/2011 (caso Santana) ha espressamente sancito che l'anzianità di servizio del dipendente pubblico ai fini della partecipazione ad una procedura di selezione interna costituisce, appunto, una vera e propria *"condizione di impiego"* ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 99/70/CE.

La seconda pronuncia riguarda la categoria dei Giudici onorari e in particolare dei Giudici di pace. Il ricorrente lamentava l'illegittimità della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che vietava la partecipazione alle persone con più di 60 anni. Tale requisito in particolare doveva essere posseduto al momento dell'indizione del concorso e permanere sino al momento della nomina. Il T.A.R. capitolino in primo luogo rimanda a un eventuale ulteriore giudizio la domanda (non presentata in quella sede) relativa al danno dal ritardo nella conclusione del procedimento: il ricorrente ha, infatti, compiuto 60 anni nelle more dello svolgimento del concorso. Il Collegio passa, quindi, a occuparsi della legittimità del limite in sé. Il limite massimo di età è stato invero stigmatizzato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 3 giugno

2021, resa nella causa C 914/19, allorchè ha ritenuto che la norma della legge notarile che fissa in 50 anni il limite massimo di età per l'accesso al notariato non fosse conforme all'art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000. Il Collegio richiama i principi affermati in materia del Giudice europeo e, in particolare:

“(i) che una disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, segnatamente da giustificati **obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari**” (punto 28);

(ii) che ai sensi dell'art. 6, par. 1, secondo comma, lettere a) e c) della direttiva 2000/78 “**tali disparità di trattamento possono comprendere, in particolare, da un lato, la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione per i giovani, al fine di favorirne l'inserimento professionale, o, dall'altro, la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulla formazione richiesta per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento**”;

(iii) che “**gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire uno scopo determinato fra altri in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo. Tuttavia, tale margine discrezionale non può avere l'effetto di svuotare di contenuto l'attuazione del principio di non discriminazione in ragione dell'età** (sentenza del 12 ottobre 2010, *Ingeniørforeningen i Danmark*, C 499/08, EU:C:2010:600, punto 33 e giurisprudenza ivi citata)”;

(iv) che “**il fatto che una norma non precisi lo scopo perseguito dalla disparità di trattamento non implica, automaticamente, che la disposizione non sia giustificata**”.

Rispetto al concorso notarile peraltro, la Corte ha rilevato che le esigenze alla base dell'individuazione dell'indicato limite massimo (cinquanta anni) non si giustificavano in rapporto al sistema previdenziale, comunque sostenibile, né con la necessità di garantire un adeguato periodo di formazione e il buon funzionamento delle prerogative notarili: andando in pensione a 75 anni, un ultracinquantenne ben potrebbe svolgere proficuamente e in modo adeguato (anche ai fini previdenziali) la professione notarile per oltre venti anni. “*Quanto, poi, all'esigenza di assicurare il ricambio generazionale, la Corte ha osservato che si tratta sicuramente di un obiettivo legittimo, che però deve essere indagato dal giudice nazionale, tenendo presente che «deve essere accordata particolare attenzione alla partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale e, al tempo stesso, alla vita economica, culturale e sociale. Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità nell'occupazione. Tuttavia, l'interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone dev'essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti* (sentenza del 2 aprile 2020, *Comune di Gesturi*, C 670/18, EU:C:2020:272, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)»”. Rispetto ai Giudici di Pace, invece, il Tribunale Amministrativo – chiarendo di non avere l'obbligo di effettuare il rinvio pregiudiziale poiché non giudice di ultima istanza – ritiene che il limite di 60 anni sia, invece, giustificato. In particolare, il limite anagrafico indicato appare coerente:

1. “*con la diversa norma che pone, quale limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie, quello dei 65 anni, tenuto conto del fatto che l'incarico viene conferito con mandato quadriennale: il limite dei 60 anni evita, in tal modo, che l'incarico possa essere conferito ad una persona che dopo 1 o 2 anni sia costretto a lasciare l'attività in ragione del raggiungimento del limite massimo dei 65 anni*”;

2. “*con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale: infatti, il numero di incarichi conferibili è chiuso, in quanto conformato alle piante organiche degli uffici giudiziari, ragione per cui il prolungamento dell'età massima dei magistrati onorari diminuirebbe seriamente le chances dei giovani, che hanno meno esperienze e meno titoli da spendere, di piazzarsi nelle graduatorie in posizione utile ad ottenere l'incarico in questione*”.

Inoltre, rileva il Tribunale Amministrativo “*i magistrati onorari non sono tenuti ad esercitare l'incarico in via esclusiva, sicché il raggiungimento del 65° anno non segna per essi l'uscita dalla vita attiva che può proseguire nella libera professione forense*”. Da ultimo, il Tribunale Amministrativo effettua un passaggio su un “punto dolens” della condizione dei magistrati onorari ossia la differenza strutturale con quella dei magistrati professionali. **Difatti, la “discriminazione” vietata dalla Direttiva 2000/78/CE si verifica “quando sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”**. Ebbene, sostiene il T.A.R., non esiste una categoria di lavoratori assimilabile che riceva un trattamento di maggior favore; tali non sono, in particolare, i magistrati cd. togati (ordinari, amministrativi e contabili) che, a differenza dei magistrati onorari, sono a tutti gli effetti dipendenti pubblici a tempo indeterminato e come tali sono tenuti a lavorare a tempo pieno ed in via esclusiva esercitando le funzioni giurisdizionali; diversamente, infatti, “*i magistrati onorari esercitano tali funzioni in forza di incarichi quadriennali, rinnovabili una sola volta, durante i quali mantengono la possibilità di svolgere anche altra attività, sia pure con limitazioni funzionali ad evitare incompatibilità*” e anche “*il rispettivo trattamento economico è determinato in modo del tutto differente*”.

Fonte: Calamusiuris.org



ANAGRAFE Casa di edilizia residenziale pubblica – iscrizione anagrafica d'ufficio possibile

Domanda

In fase di iscrizione di una nuova famiglia ci si è accorti che una persona residente ad un certo indirizzo non vi abita più. Contattata la stessa ha comunicato di essere ospite del fratello in una casa di edilizia residenziale pubblica. Il fratello non intende chiedere all'Ater (ente gestore) l'ampliamento del nucleo familiare. Un'iscrizione d'ufficio è possibile?

Risposta

L'Ufficiale di anagrafe deve accertare se vi sia o meno la dimora abituale nell'alloggio in questione avvalendosi degli strumenti ex artt. 4 e 5 l. n. 1228/1954. Se è accertata la dimora abituale, in caso di inerzia dell'interessato e senza assenso dell'Ater, sarà possibile l'iscrizione anagrafica d'ufficio ex art. 15 DPR n. 223/1989,

ANAGRAFE Revoca titolo di soggiorno – riflessi sull'Anagrafe

Domanda

Si chiede l'iter per la cancellazione anagrafica di un residente al quale la Questura ha revocato il permesso di soggiorno per famiglia.

Risposta

Dalla comunicazione della Questura risulta che il titolo di soggiorno è stato revocato.

Pertanto l'interessato si trova nelle condizioni previste dall'art. 11 del DPR 223 1989. Quindi dalla data della revoca del permesso di soggiorno lo si deve invitare a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro trenta giorni. Detto invito va fatto con lettera raccomandata e, in caso di mancato ritiro della stessa, si suggerisce di procedere con notifica. In caso di non ottemperanza all'invito si procederà alla cancellazione per "mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale". Nel caso l'interessato chieda ed ottenga un diverso titolo di soggiorno o presenti e sia accolto il ricorso avverso il provvedimento di revoca, lo si riscriverà previa esibizione del "nuovo" titolo di soggiorno.

ANAGRAFE Scissione anagrafica e numero civico interno

Domanda

Una cittadina ha chiesto un cambio di residenza all'interno dello stesso edificio nella porta accanto ai genitori. A seguito di controllo si è rilevato che: 1) è una casa singola con un unico portone; 2) nell'entrata sulla destra c'è una porta e sulla sinistra un'altra porta, in una abitano i genitori e nell'altra la figlia che ha chiesto la residenza; 3) gli appartamenti non sono collegati tra di loro e dovrebbero essere stati scissi anche in catasto a seguito di lavori di ristrutturazione. Come dare la residenza e scindere la famiglia anagrafica?

Risposta

La situazione: c'è un unico portone quindi un solo n. civico esterno; ci sono due appartamenti non collegati tra loro quindi ad un unico numero civico esterno corrispondono due unità immobiliari: corrispondenti a interno n.1 e interno n. 2; la figlia ha reso la dichiarazione di cambio di indirizzo come previsto per legge. Premesso che la residenza è dove la persona ha la dimora abituale l'anagrafe non ha compiti di controllo di conformità catastale delle unità immobiliari. Quindi l'Ufficiale di anagrafe deve: 1. rettificare l'indirizzo aggiungendo al numero civico esterno il numero civico interno per distinguere i due appartamenti. V. Istat "Istruzioni per l'ordinamento ecografico 2018

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/266134/Informativa+Istat_Istruzioni+ordinamento+ecografico.pdf/c7cd141f-4acb-cf5a-42b3-04ade2c69474; 2. Scindere la famiglia anagrafica dei genitori e istituire una nuova famiglia per la figlia.

ANAGRAFE Senza fissa dimora – verifica requisiti

Domanda

Una famiglia di giostrai vive in una casa popolare concessa dal Comune e quindi gli stessi sono residenti e iscritti all'anagrafe. Ora chiedono l'iscrizione come senza fissa dimora e di fissare il domicilio presso la casa comunale. Si può procedere?

Risposta

Poichè sembra che i soggetti abbiano una dimora stabile non vi sono i requisiti per la registrazione come senza fissa dimora. Chi chiede di essere iscritto come senza fissa dimora deve dimostrarne l'effettività. Nel caso in esame gli interessati devono dimostrare la cessazione definitiva dell'occupazione dell'alloggio e di aver risolto il contratto con il gestore.



Il senza fissa dimora deve inoltre provare di avere un domicilio verificabile nel territorio del Comune dove è chiesta l'iscrizione. La registrazione va effettuata all'indirizzo del domicilio eletto tranne i casi estremi di iscrizione nella via fittizia del Comune di nascita qualora non vi sia la possibilità di eleggere un domicilio ex art. 21. 1228/1954.

Si rinvia all'articolo "Per una corretta gestione dei senza fissa dimora", in Rivista Semplice Marzo 2019.

ANAGRAFE Persona ospite in una comunità terapeutica – iscrizione anagrafica

Domanda

Viene chiesta l'iscrizione anagrafica nella via convenzionale del Comune di un cittadino straniero maggiorenne e extracomunitario cancellato per irreperibilità. Lo stesso è affidato ad una comunità terapeutica con sede in altro Comune. Non è presente nel territorio comunale da anni, ha un passaporto regolare e il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura del territorio ove insiste la comunità. Come iscriverlo? Va verificata la presenza sul territorio comunale? Mancando il requisito dell'effettiva dimora può essere iscritto? Il Comune ove ha sede la comunità al quale è stata fatta regolare proposta di iscrizione anagrafica chiede un passaggio ulteriore con i servizi sociali dei due Comuni.

Risposta

Sicuramente il soggetto avente una stabile dimora non può essere iscritto nella via fittizia che è riservata alle persone senza tetto o senza fissa dimora alle condizioni ex art. 21. n. 1228/1954. La richiesta avanzata è irricevibile. La persona deve essere iscritta presso la comunità di cui è ospite essendovi presente da più di due anni ex art. 10-bis DPR n. 223/1989. Essendo accertata la dimora abituale il Comune ove ha sede la comunità non può sottoporre l'iscrizione anagrafica ad ulteriori condizioni.

ANAGRAFE Cittadina italiana ex straniera – ricomparsa – generalità

Domanda

Si è iscritta per ricomparsa una cittadina italiana già irreperibile in altro Comune. La signora ha esibito un documento d'identità rilasciato da altro Comune dove alla voce prenome si legge T.L. Si tratta di una cittadina straniera che ha acquistato la cittadinanza italiana. Poiché all'Agenzia delle Entrate risultava iscritta come TL senza il punto è stata iscritta anche in Anagrafe come TL. Ora stante la positività degli accertamenti si deve dare la residenza. Con le generalità T.L. o TL? Il dubbio nasce dalla Circ. Miacel 11.7.2001 n. 9 per la quale: "*l'art. 35 (del Regolamento dello Stato civile) non considera la presenza di virgole o trattini o altri segni, in quanto prevede l'imposizione di un solo nome ancorché composto da più elementi, ma neppure li vieta, essendo essi del tutto ininfluenti ai fini della formazione dell'atto di nascita ed essendo specificata nel secondo periodo del medesimo art.35 che tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e di anagrafe. Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la disposizione richiamata consenta al dichiarante unicamente l'indicazione del nome anche composto, che lo stesso intende imporre al bambino sulla cui base l'ufficiale dello stato civile formerà l'atto senza segni di interpunzione. Nel caso, tuttavia, in cui la dichiarazione ricevuta dall'ufficiale dello stato civile contenga segni di interpunzione tra un elemento e l'altro, tale circostanza, essendo estranea all'ordinamento dello stato civile, non produce alcun effetto e non può dar avvio nemmeno ad un giudizio di rettificazione*". Si chiede qual è la corretta scrittura del prenome da registrare in ANPR: T. L. oppure TL

Risposta

La Circ. Miacel 11.7.2001 n. 9 fa riferimento alla formazione dell'atto di nascita nel caso di dichiarazione resa all'ufficiale dello Stato Civile. Il caso prospettato riguarda invece una cittadina già straniera ed ora italiana. Non è chiaro se a suo tempo, a seguito dell'acquisizione di cittadinanza, sia stato trascritto l'atto di nascita. In tale caso le generalità da riportare in Anagrafe saranno quelle risultanti dall'atto stesso. Nel caso invece non risulti trascritto l'atto di nascita farà fede il prenome risultante a suo tempo dalla documentazione esibita in sede di prima iscrizione in Italia in quanto, essendo all'epoca cittadina straniera, alla persona andavano attribuite le generalità come risultanti da documenti rilasciati in base alla legge del Paese di origine. Peraltro se già in altro Comune risultava iscritta con le generalità T.L. è verosimile che queste siano quelle corrette da attribuire.

ANAGRAFE Madre comunitaria di minore italiano – familiare – diritto alla residenza

Domanda

Una cittadina polacca chiede l'iscrizione anagrafica presso un cittadino italiano con il quale convive. La donna è madre di minore italiano che vive in altro Comune con il padre. Se la donna dimostra il rapporto di parentela con il minore è possibile iscriverla anche se non convivente con il figlio? Ad analogo quesito il Ministero dell'Interno rispondeva che "*occorre applicare l'art 30 c. 1 lett. D del D.LGS. 286/1998, in base al quale il permesso di soggiorno viene rilasciato al*



genitore straniero del minore residente in Italia a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno e non bisogna applicare il decreto legislativo n.30/2007 in quanto una diversa soluzione darebbe luogo ad un trattamento di disparità con il cittadino extracomunitario”.

Risposta

La madre polacca di minore (anche) italiano è familiare ex art. 2 D.lgs. 30/2007 e pertanto ha diritto all'iscrizione anagrafica a prescindere che la stessa acquisisca la residenza ex art. 7, c. 1, lett. d). Ciò anche se la madre va a risiedere in un Comune diverso da quello del figlio. Pertanto la madre non deve dimostrare i requisiti ex art. 7, c. 1, lett. a), b) o c). Al proposito è attuale anche la risposta del Ministero dell'Interno del 16 novembre 2007.

AIRE Certificazioni

Domanda

Questo Comune è subentrato in Anpr. È possibile certificare dalla banca dati locale un certificato contestuale di stato civile e cittadinanza? Chi firma il certificato: l'Ufficiale di anagrafe o il sindaco?

Risposta

In regime di ANPR nulla vieta di rilasciare certificazioni estratte dalla banca dati locale purché rispettino quanto previsto dal DPR 223/1989 il cui art. 33 stabilisce: "...Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta". Pertanto (ad eccezione di professione, titolo di studio, condizione di senza fissa dimora, domicilio digitale e titolo di soggiorno, ex art. 35) qualsiasi informazione risultante da ANPR può essere certificata dall'Ufficiale d'Anagrafe.

STATO CIVILE Riconoscimento *jure sanguinis* – termini procedurali

Domanda

In assenza di fissazione dei termini del procedimento da parte dell'ente si chiede entro quali termini va concluso il procedimento per l'ottenimento della cittadinanza *jure sanguinis* e da quale momento decorre il riconoscimento.

Risposta

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* ed il relativo procedimento sono regolati dalla Circ. Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 che però non fissa alcun termine. Circa i termini procedurali vediamo quali sono le norme.

1. Il potere/dovere di fissazione dei termini è previsto dall'art. 2, l. 241/1990 che al c. 1 stabilisce che la P.A. ha il dovere di concludere un procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Al c. 2, si stabilisce che laddove non sia previsto uno specifico termine (dalla legge o dall'Autorità competente) il procedimento deve concludersi entro trenta giorni.

2. La Tabella 4, allegata D.M. 5 gennaio 2004, n. 57 del Ministro degli affari esteri ("*Regolamento di modifica ed integrazione del decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli artt. 2 e 4 l. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo*") stabilisce che la durata complessiva del procedimento di accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti *jure sanguinis* da cittadini italiani non può eccedere i 240 giorni. Detto termine non ha automaticamente valore cogente nei riguardi di un Comune; il decreto si applica infatti a tutti i procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli Affari Esteri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio. Tuttavia l'indicazione contenuta nel decreto può orientare il Comune nella fissazione del termine.

E' evidente quindi che il Comune deve fissare il termine con proprio atto regolamentare. Quindi:

il termine ordinario di trenta giorni, ex art. 7 l. 241/1990 è eccessivamente esiguo; il termine di 240 giorni, previsto dal DM degli Affari Esteri non è proporzionato per eccesso anche se costituisce un punto di orientamento. Pertanto è congruo stabilire in 180 giorni il termine, termine adottato per prassi da numerosi Comuni. Concluso il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana *jure sanguinis* si trascrive l'atto di nascita dell'interessato che sarà italiano dalla nascita.

STATO CIVILE Riconoscimento *jure sanguinis* – richiesta consulenza - illegittima

Domanda

E' arrivato un "progetto imprenditoriale" intitolato "Namasté cidadania" di una signora brasiliana che intende affittare un appartamento in questo Comune per consentire l'iscrizione anagrafica a brasiliani che possono iniziare così le



pratiche di acquisto di cittadinanza italiana *jure sanguinis*. Si ritiene che il Comune non debba supportare questo sistema poco trasparente. Se ci saranno insistenze si vorrebbe informare del progetto i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Questo potrebbe essere un deterrente? Cosa fare?

Risposta

L'Ufficio di Stato Civile non è tenuto a dare consulenza a soggetti privati per le pratiche di riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis*. L'Ufficiale di Stato Civile esamina la documentazione solo a fronte di un'istanza presentata da soggetto residente nel Comune. Circa all'appartamento da affittare per gli stranieri richiedenti il riconoscimento si condividono le perplessità espresse e si concorda sull'opportunità di informare i Carabinieri del progetto. Sono già diversi i casi in cui le Procure hanno aperto procedimenti di indagine penale per circostanze simili.

STATO CIVILE Rilascio copia integrale atto di nascita – minore adottato

Domanda

La Prefettura chiede copia integrale dell'atto di nascita di un minore nato nel 2018 perché i genitori hanno chiesto il cambio nome ex art. 89 dell'Ordinamento dello Stato Civile. Verificato l'atto il bambino risulta adottato ex art. 25 l. 184/1983 (adozione legittimante con cambio cognome). È possibile il rilascio di detta copia alla Prefettura senza autorizzazione del Tribunale dei minori?

Risposta

Si ritiene che debba essere rilasciata autorizzazione dall'Autorità Giudiziaria stante il divieto posto dall'art. 28 l.184/1983 che prevede quale unica eccezione il rilascio ad altro Ufficiale di Stato Civile per l'accertamento degli impedimenti a contrarre matrimonio.

STATO CIVILE Riconoscimento *jure sanguinis* – trascrizione atto nascita – stato civile sconosciuto: errato

Domanda

Un cittadino italiano viene iscritto anagraficamente come ricomparso da cancellazione per irreperibilità di altro Comune. Nel Comune di cancellazione per irreperibilità al cittadino era stato riconosciuta la cittadinanza italiana *jure sanguinis* con trascrizione atto di nascita. Nel chiedere i dati anagrafici al Comune della cancellazione viene comunicato stato civile "sconosciuto". Come gestire questo dato collegato alla cittadinanza italiana ed alla richiesta di contrarre matrimonio?

Risposta

L'Ufficio anagrafe del precedente Comune di residenza ha commesso un errore. A seguito del riconoscimento della cittadinanza *jure sanguinis* e della trascrizione dell'atto di nascita, in mancanza di annotazioni di matrimonio, l'Ufficiale di Stato Civile doveva comunicare all'anagrafe la cittadinanza italiana e lo stato civile di celibe. Non è ammissibile registrare per un italiano la posizione di "stato civile sconosciuto". Quando l'interessato chiederà la pubblicazione di matrimonio codesto Comune chiederà al Comune ove è trascritto l'atto di nascita la copia integrale e, in mancanza di annotazione di matrimonio, procederà di conseguenza.

STATO CIVILE Cittadini italiani nati all'estero - cognome

Domanda

I cittadini iscritti AIRE con doppio cognome (il primo del padre e il secondo della madre) mantengono il cognome che hanno nel loro paese o il cognome va cambiato dando loro i due elementi del cognome del padre? Si sono trovati vecchi atti con l'annotazione della variazione del cognome (acquisendo quello paterno in base alla legge italiana) ma poi non si è più fatta questa annotazione. Come comportarsi?

Risposta

A seguito della Circ. del Ministero dell'Interno prot. 397 del 15/05/2008 i cittadini italiani nati all'estero sono identificati con il cognome attribuito secondo la legge del Paese di nascita. Prima della suddetta circolare questi cognomi venivano "forzati" adeguandoli alla legge italiana ex art. 98, c. 2 DPR n. 396/2000. A seguito dell'evoluzione giurisprudenziale, italiana e comunitaria, l'art. 98, c. 2 DPR n. 396/2000 resta applicabile solo se espressamente richiesto dagli interessati.

STATO CIVILE Coniugi – divorzio – nuovo matrimonio tra loro - possibile

Domanda

Due persone residenti in questo Comune hanno appena divorziato con accordo fatto davanti all'Ufficiale dello stato



civile. A distanza di pochi giorni chiedono le pubblicazioni di matrimonio per sposarsi sempre fra di loro. È possibile? Deve trascorrere un periodo specifico o possono procedere subito con le pubblicazioni e il nuovo matrimonio?

Risposta

Nessuna norma impedisce a due ex coniugi di contrarre nuovo matrimonio tra loro. Non si applica il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna previsto dall'art. 89 c.c., divieto che tende a tutelare la posizione di eventuali nascituri evitando l'incertezza circa la paternità del figlio nato dopo lo scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Nel caso specifico, nell'ipotesi di gravidanza, prevarrebbe la presunzione di paternità che riguarda sempre lo stesso coniuge.

STATO CIVILE Indigente – decesso – sepoltura - competenza

Domanda

Si è ricevuta dall'ASST richiesta di espletamento pratiche funerarie. La signora residente in questo Comune A ma dimorante presso la casa di riposo del Comune B è deceduta presso l'Ospedale del Comune C. La signora è la sola componente della famiglia. Ad oggi non si è ricevuto l'atto di morte per la trascrizione. Chi deve formare l'atto? La dicitura riportata nella missiva "in considerazione delle informazioni ricevute in merito allo stato di disagio sociale in cui versava" non corrisponde al vero. Si deve intervenire come Comune anche accollandosi le spese funerarie?

Risposta

Spetta al Comune C di decesso redigere l'atto di morte che trasmetterà al Comune di residenza per la trascrizione e dare sepoltura gratuita in terra alla persona indigente deceduta presso la Casa di riposo. Così il Ministero dell'Interno con il parere 29 novembre 2019, n. 419, rispondendo ad un Sindaco circa la competenza dell'Ente a sostenere gli oneri della sepoltura di un indigente deceduto sul proprio territorio ma residente in altro Comune. Secondo il Ministero, in applicazione dell'art. 50 D.p.r. 285/1990, l'onere della sepoltura di persona indigente è del Comune ove è avvenuto il decesso indipendentemente dalla residenza in vita dal defunto, in ossequio al principio fondativo dell'ordinamento di polizia mortuaria per cui l'inumazione deve avvenire nel luogo di morte, salvo il principio cosiddetto "*gestio negotiorum*" per il quale il Comune che si è accollato le spese potrà anche successivamente rivalersi nei confronti di parenti obbligati.

STATO CIVILE Trascrizione sentenza straniera di divorzio

Domanda

Un cittadino italiano residente in Germania iscritto AIRE di questo Comune e coniugato in Germania con cittadina tedesca è deceduto nel 2014. In questo Comune sono stati trascritti gli atti di nascita, matrimonio e morte. Ora il fratello, comunicando che il deceduto era divorziato, chiede la trascrizione in questo Comune della sentenza di divorzio e l'aggiornamento degli atti anagrafici. Il fratello ha trasmesso a questo Comune tramite pec la sentenza in lingua tedesca e la dichiarazione su modulo fornito dal Consolato. Questo Comune lo ha consigliato di rivolgersi al Consolato di competenza senza però esiti positivi. A parere di questo ufficio per la trascrizione della sentenza è necessario che: a) la sentenza venga trasmessa a questo Comune da privato in originale (a mano allo sportello o per posta) o dal Consolato tramite PEC firmata digitalmente e munita della dichiarazione di conformità dei documenti informatici con quelli cartacei, b) che la sentenza in tedesco sia corredata dalla traduzione in italiano e dalla dichiarazione art. 64 l. 218/1995. Si chiede:

- 1) È legittimo accogliere la richiesta di trascrizione della sentenza da parte del fratello del defunto? Chi ha titolo a chiederne la trascrizione?
- 2) La firma del traduttore deve essere legalizzata/apostillata?
- 3) Chi altri può rendere la dichiarazione art. 64 l. 218/1995? (non sembra legittimo accettare il modello di dichiarazione allegato fornito dal Consolato compilato e firmato dal fratello del defunto).

Risposta

Si ritiene applicabile l'art. 12, c.11 del DPR 396/2000: "*La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità*". Pur non trattandosi in senso stretto di atto di stato civile si ritiene che anche alla sentenza straniera possa applicarsi il principio per cui chi ha legittimo interesse può domandare la trascrizione. Circa la modalità di trasmissione è ammissibile anche l'invio a mezzo posta purchè la domanda di trascrizione e riconoscimento in Italia sia completa, corredata di copia di un documento d'identità e riportante la dichiarazione di legittimo interesse alla trascrizione stessa oltre alle dichiarazioni relative al rispetto delle condizioni ex l. 218/1995.

La sentenza di divorzio potrà essere trasmessa in una delle seguenti forme:



1) certificato ex art. 39 del Regolamento CE 2201/2003 che non necessita di legalizzazione ne' traduzione rilasciato dalla competente Autorità tedesca; 2) documento originale accompagnato da modulo standard multilingue di cui al Regolamento UE 2016/1191 che non richiede traduzione ne' legalizzazione; 3) copia della sentenza legalizzata con apostille e con traduzione pure legalizzata. Quest'ultima ipotesi è residuale in quanto risulta che l'Autorità Giudiziaria tedesca usi il sistema del rilascio del certificato ex art. 39 del Reg. CE 2201/2003

STATO CIVILE Mancanza atto di morte – possibili rimedi

Domanda

Si è ricevuta dall'INPS richiesta di certificazione di morte di un residente cittadino italiano del quale non si ha notizia del decesso. Potrebbe essere emigrato all'estero alcuni anni fa. Si è perciò trasmessa all'INPS la certificazione di esistenza in vita ma l'Istituto ha comunicato di avere ricevuto dal Ministero degli Affari Esteri notizia della morte in data certa senza indicazione del luogo. Cosa fare?

Risposta

E' evidente che non vi sono elementi per certificare l'evento morte. Non conoscendo il luogo di decesso non è possibile acquisire gli elementi mancanti. Quando si conosceranno data e luogo del decesso si chiederà l'atto di morte per la trascrizione al Comune di decesso, se avvenuto in Italia, o all'autorità consolare italiana competente se avvenuto all'estero.

STATO CIVILE Cittadina straniera deceduta all'estero – trascrizione atto di morte - possibile

Domanda

Una cittadina italiana di origine albanese residente in questo Comune muore con stato civile "già coniugata". La stessa era divorziata da cittadino italiano. Si era poi risposata in Romania con cittadino rumeno residente tutt'oggi in questo Comune. L'atto di matrimonio non è mai stato trascritto in Italia. L'avvocato del "marito rumeno" chiede oggi la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato in Romania ai fini successori. È possibile? La trascrizione va eseguita ex art. 19 DPR 396/00 o è possibile rilasciare anche estratti e certificati ?

Risposta

La trascrizione può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse ex art. 12, c. 11 DPR n. 396/2000, e quindi l'avvocato del marito superstite è legittimato a chiederla. L'atto va prodotto in originale o in copia conforme all'originale e tradotto in lingua italiana. La nostra Associazione da sempre sostiene che per gli atti trascritti ex art. 19 DPR n. 396/2000 vadano rilasciati i certificati e gli estratti per riassunto come stabilisce l'art. 450 c.c. Trascritto il matrimonio l'atto di morte della moglie verrà corretto nella parte relativa allo stato civile ex art. 98 DPR n. 396/2000.

ELETTORALE Commissione elettorale comunale – dimissioni membro effettivo – sostituzione con membro supplente

Domanda

La Commissione elettorale comunale era composta da tre membri effettivi e tre supplenti. A seguito delle dimissioni di un membro è corretta la nomina di un nuovo componente effettivo da parte del Consiglio Comunale? Qual è l'iter?

Risposta

A seguito di dimissioni di un consigliere effettivo membro della commissione elettorale lo si sostituisce con il membro supplente che diviene membro effettivo. Il Consiglio Comunale non può eleggere il membro dimissionario, può procedere alla nuova nomina della Commissione elettorale nell'unico caso che a seguito di dimissioni di membri effettivi e supplenti venga meno il numero legale.

CARTA DI IDENTITA' Iscritto AIRE – rilascio CIE

Domanda

Ai cittadini iscritti AIRE che chiedevano di rifare la carta d'identità veniva rilasciata la CI in formato cartaceo. Ora è possibile rilasciare la CIE agli iscritti AIRE?

Risposta

Si conferma che all'iscritto AIRE non è ancora possibile rilasciare la CIE.

**POLIZIA MORTUARIA Estradizione ceneri – legittimazione soggetto richiedente****Domanda**

Quali sono i soggetti legittimati a chiedere l'estradizione delle ceneri di un cittadino straniero o italiano: a) i parenti più prossimi, b) il convivente more uxorio, c) l'incaricato dell'impresa di Onoranze Funebri con mandato dei familiari. Si deve accertare che le ceneri abbiano titolo ad essere accolte nel cimitero estero?

Risposta

Non sono previste particolari condizioni riguardo al soggetto richiedente l'estradizione delle ceneri.

Se trattasi di ceneri già tumulate è necessario l'assenso dell'intestatario della concessione del loculo o dell'affidatario se trattasi di ceneri affidate a privati. Se trattasi di ceneri derivanti da cremazione appena eseguita l'estradizione sarà autorizzata sulla base della volontà dei familiari. Se la richiesta viene dall'incaricato dell'agenzia funebre è necessario il mandato dei familiari. Ai fini dell'autorizzazione non serve alcunché da parte dello Stato di destinazione se aderente alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937, se non aderente serve il nulla osta dell'autorità consolare. Rilasciata l'autorizzazione all'estradizione la collocazione delle ceneri (in tumulazione, in affido o altro) sarà definita nell'altro Stato secondo le norme ivi vigenti.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Autentica di firma su atto di delega – non è di competenza del funzionario comunale**Domanda**

Una signora ha chiesto l'autentica della sottoscrizione di una delega ad altra persona per lo svolgimento di pratiche presso il Consolato del suo paese. Ha prodotto un modulo che non è una delega ma una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove viene dichiarato di delegare altra persona allo svolgimento di pratiche. Questa autentica è possibile?

Risposta

Non compete al funzionario comunale autenticare la firma su atti di delega in quanto non previsto dal DPR n. 445/2000 né da norme speciali in materia. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguarda stati, fatti e qualità personali e tra queste dichiarazioni non sono compresi gli atti di delega.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Matrimonio – scelta regime patrimoniale – legge applicabile - annotazione**Domanda**

Bisogna apporre un'annotazione del regime patrimoniale di un atto di matrimonio monegasco tra cittadino italiano e cittadina inglese. Nell'atto è scritto "Su nostra richiesta i coniugi hanno dichiarato che non è stata stipulata alcuna convenzione matrimoniale e che intendono assoggettarsi al regime legale monegasco". In allegato vi è un'Attestazione rilasciata dall'Ambasciata d'Italia del Principato di Monaco che "attesta che nel Principato di Monaco il regime patrimoniale legale dei coniugi, in mancanza di contratto, è quello della separazione dei beni". Come fare l'annotazione?

Risposta

Si deve utilizzare la formula n. 184 nel seguente modo "Con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio controscritto gli sposi hanno dichiarato di scegliere la legge del Principato di Monaco da applicare ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'art. 30, primo comma della l. 31 maggio 1995, n. 218".

Evidenze di novembre

Piattaforma "Accordi di fruizione ANPR"

La Piattaforma viene aperta in sperimentazione solo ad una ristretta platea di P.A. centrali e locali. Al termine della sperimentazione sarà disponibile per tutte le P.A. ed i gestori di pubblici servizi che hanno i requisiti per poter richiedere l'accesso ai dati di ANPR e che intendono sottoscrivere un *accordo di fruizione* con il Ministero dell'Interno per fruire dei dati di ANPR per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. La gestione degli "Accordi di Fruizione" si basa su un sistema di classificazioni standard che permette di snellire e velocizzare le interazioni tra le parti: 1. le P.A. e i gestori di pubblici servizi, attraverso la selezione dei "casi d'uso" di interesse, indicano il bisogno informativo necessario alla realizzazione dei propri compiti istituzionali; 2. il Ministero dell'Interno semplifica la gestione delle richieste di accesso ad ANPR poiché esse fanno riferimento a casi d'uso già approvati. La Piattaforma gestisce il catalogo dei casi d'uso approvati dal Ministero per una determinata categoria di Enti Fruitori. Per ogni caso d'uso sono specificati: i presupposti normativi che abilitano gli Enti fruitori all'utilizzo di specifiche informazioni presenti su ANPR, le categorie di Enti fruitori che possono utilizzarli; i dati forniti dal sistema ANPR a valle di una particolare richiesta formulata dall'Ente Fruitore. La Piattaforma si compone di due aree: un'area pubblica per inoltrare la richiesta di accreditamento ed un'area privata per la sottoscrizione di un accordo di fruizione. Per iniziare il processo è necessario collegarsi all'**area di libero accesso** al link: [https://adf.anpr.interno.it/anpr-pe-accreditamento-web/\(Apri una nuova finestra\)](https://adf.anpr.interno.it/anpr-pe-accreditamento-web/(Apri%20una%20nuova%20finestra)) Da quest'area un soggetto autorizzato dall'Ente/PA ad operare "operatore accreditato" inserisce le proprie generalità e seleziona l'ente che rappresenta da una lista preimpostata con i dati presenti in IPA (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni) per inserire la richiesta di accreditamento. La richiesta di accreditamento si conclude con l'attivazione dell'utenza che potrà accedere all'area privata. Si prosegue con l'accesso all'**area privata** tramite il seguente link:

[https://adf.anpr.interno.it/anpr-portale-enti-fe-web/\(Apri una nuova finestra\)](https://adf.anpr.interno.it/anpr-portale-enti-fe-web/(Apri%20una%20nuova%20finestra)) Nell'area privata l'operatore accreditato inserisce tutte le informazioni necessarie per giungere alla sottoscrizione dell'accordo di fruizione. L'accordo deve essere firmato digitalmente ed inviato al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Dopo l'approvazione l'Ente fruitore diventa un nuovo attore del sistema ANPR e, accedendo all'area privata, può iniziare la gestione del proprio Accordo di fruizione.

Fonte: Ministero Interno

In arrivo postazioni di lavoro aggiuntive per il rilascio della Cie

Sono in arrivo in diversi comuni italiani tra i quali Roma, Milano, Venezia, Cagliari e Bergamo, 225 postazioni di lavoro aggiuntive per il rilascio della carta di identità elettronica (Cie) secondo un piano di dispiegamento nato dalla partnership tra Ministero dell'Interno e Istituto poligrafico e Zecca dello Stato che prevede nel triennio un aumento per un totale di oltre 1000 postazioni.

Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - con un comunicato del 21 ottobre 2021. Grazie al potenziamento del servizio di rilascio CIE da parte dei comuni aumenterà così il numero di cittadini che possono accedere ai servizi pubblici online tramite la Cie come strumento di identità digitale, oltre che utilizzarla per l'identificazione.

Smartworking: doppia scelta nella P.A.

Per chi lavora nella P.A. sarà possibile scegliere tra lo smart working in due modalità. E' questa la bozza di accordo del Ccnl delle unzioni centrali per triennio 2019-2021 condivisa tra Aran e sindacati. Lo smart working potrà essere "agile" senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro (compreso il lavoro dall'estero perché cadono le limitazioni dello smart working degli statali entro i confini nazionali). Oppure potrà essere "da remoto" con vincoli di orario e «nel rispetto degli obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro». In sintesi un telelavoro in piena regola che potrà essere svolto o da casa (telelavoro domiciliare) o attraverso altre forme a distanza come il [coworking](#) e il lavoro decentrato. In primis cos'è il lavoro agile? È una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma entro i confini del territorio nazionale. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dell'Ente e in parte all'esterno di questo senza una postazione fissa e predefinita entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il lavoratore dovrà assicurare le condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 della bozza in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica, la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati. Nello specifico l'art. 6 della bozza spiega che l'individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile avviene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile proposta dal lavoratore, con anticipo di almeno tre giorni

rispetto al periodo programmato. Tale programmazione diviene operativa dopo l'accettazione del dirigente della Unità Organizzativa a cui il lavoratore è assegnato. Per motivate esigenze lavorative o produttive il dirigente può procedere a modifiche della programmazione da comunicarsi con preavviso di almeno un giorno. Per esigenze personali il lavoratore può chiedere al dirigente una variazione del calendario programmato. L'Ente potrà riservarsi di richiamare in sede il lavoratore al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti ed impreviste.

Cambio di residenza e certificati anagrafici, verso la richiesta online con ANPR

Cambio di residenza e certificati anagrafici, richiesta online tramite l'ANPR. Il 26 ottobre 2021 è arrivato il via libera della Conferenza Stato Città sullo schema di Decreto del Ministero dell'Interno che stabilisce le modalità di erogazione del servizio. E questo è un ulteriore passo in avanti nella digitalizzazione dei servizi. Attualmente ANPR accoglie **7.785 Comuni**, ne mancano 91, per un totale complessivo di oltre **66 milioni di cittadini**. La novità riguarda la richiesta per ottenere il **cambio di residenza** e le **certificazioni anagrafiche** direttamente online. Il decreto indica le modalità di erogazione da parte di ANPR dei **servizi telematici** per il rilascio dei seguenti documenti:

1. certificati: certificato di residenza anche per gli iscritti AIRE, stato di famiglia, cittadinanza, stato civile, nascita; esistenza in vita; matrimonio;

2. dichiarazioni anagrafiche: trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero, costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza, cambiamento di abitazione. I cittadini potranno quindi presentare la **richiesta del cambio di residenza e di rilascio di certificati anagrafici online, anche per i componenti della famiglia**, accedendo al portale con una delle **credenziali** previste: SPID, Identità Digitale; CNS, Carta Nazionale dei Servizi; CIE, Carta d'Identità Elettronica. Attualmente i **servizi già attivi** sono due: visura e autocertificazioni per consultare i propri dati anagrafici nonché quelli del nucleo familiare e richiedere autocertificazioni, richiesta di rettifica dei dati anagrafici. Nel caso sia dovuta l'imposta di bollo sarà possibile pagare tramite il **sistema Pagopa**. Sul portale i cittadini avranno a disposizione i documenti elaborati. Ci sono Comuni che già hanno adottato canali telematici per rispondere alle esigenze dei cittadini, l'obiettivo è però quello di **uniformare i servizi a disposizione**. Per conoscere i **tempi di attuazione e le istruzioni** per la fruizione del servizio bisognerà in ogni caso attendere la **pubblicazione del Decreto del Ministero dell'Interno** liquidato dalla Conferenza Stato Città.

Fonte: Informazionefiscale.it

Voto dei diciottenni al Senato

Anche i diciottenni potranno votare per il Senato. La legge di riforma costituzionale n. 1/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 4 novembre 2021, che parifica a quello della Camera l'elettorato attivo del Senato, dopo l'approvazione definitiva da parte del Senato è stata promulgata dal Presidente della Repubblica il 19 ottobre 2021 a tre mesi dal sì definitivo di palazzo Madama per consentire l'eventuale richiesta di un referendum conservativo. L'art. 138 della Costituzione prevede che, qualora nella seconda votazione (richiesta per le leggi di revisione e le leggi costituzionali) una delle Camere non approvi la riforma a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, è possibile sottoporre la legge stessa a referendum popolare. E per la riforma in esame i due terzi sono mancati in occasione del voto alla Camera. La riforma che consente di votare i membri del Senato a partire dai 18 anni di età sarà dunque attuata a partire dalle prossime elezioni politiche. Questo consentirà alle due Camere di avere la stessa base elettorale e dunque le medesime maggioranze politiche. L'art. 58 della Costituzione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l'elezione dei senatori avvenga a suffragio universale e diretto chiamando al voto gli elettori e le elettrici che abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Per essere eleggibili a senatrici o senatori, il requisito anagrafico è il compimento del quarantesimo anno di età. La riforma costituzionale va quindi a ritoccare l'art. 58 sopprimendo il requisito del superamento del 25esimo anno di età richiesto per poter votare i futuri senatori.

Possano invece essere eletti senatori solo coloro che abbiano compiuto almeno 40 anni.

Il green pass come problema biogiuridico

A partire dal 15 ottobre 2021, il green pass è diventato obbligatorio per tutti i lavoratori. Il governo ha approvato due dpcm con le linee guida sui controlli del certificato. Per i lavoratori della Pubblica Amministrazione e per quelli del privato. In dottrina si è sostenuto che questo mezzo di controllo può comportare il rischio "*che misure temporanee di sorveglianza accettate inizialmente per limitati periodi emergenziali diventino progressivamente prassi e consuetudini delle nostre società, modificando i rapporti interpersonali e, soprattutto, il rapporto bio-politico dei cittadini con l'autorità e lo Stato*". **1** Il green pass appare quindi essere un dispositivo giuridicamente problematico sotto tre profili: a) logico-fattuale; b) sistematico-normativo; c) onto-assiologico. **2** Sotto il primo profilo, il green pass sembra difficilmente giustificabile per due ragioni: se il vaccino evita il contagio il

green pass è inutile poiché la garanzia è offerta dalla somministrazione e non dalla certificazione; se invece il vaccino non evita il contagio, il green pass è inutile dato che anche il possessore di green pass potrebbe veicolare il contagio come colui che ne fosse sprovvisto. ³

È dunque illogico collegare il green alla diminuzione del contagio e considerarlo necessario al punto poter giustificare una restrizione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Sotto il secondo profilo, stante la mancanza dell'obbligatorietà del vaccino, ci si chiede se l'utilizzo del green pass costituisca una forma di obbligo vaccinale di fatto. ⁴ L'obbligo di green pass rappresenta dunque un modo per indurre i cittadini a vaccinarsi in assenza però delle cautele giuridiche necessarie in uno Stato di diritto soprattutto alla luce del principio personalistico che informa la Carta costituzionale. L'art. 32 Cost. stabilisce infatti che *"nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* chiarendo in modo inequivoco che soltanto la legge dello Stato può imporre ai cittadini trattamenti sanitari obbligatori. L'obbligo vaccinale di fatto, a differenza dell'obbligo vaccinale di diritto, non tutela la popolazione poiché aggira il problema degli indennizzi per coloro che subissero gli effetti collaterali della vaccinazione. ⁵ Emergono anche ulteriori profili di carattere sistematico. Con l'approvazione del green pass si è dato luogo infatti ad un capovolgimento dell'ordine delle fonti e degli atti che contraddistinguono il sistema giuridico italiano per cui, dalla sua entrata in vigore, l'effettività, l'efficacia e la legittimità di un certificato non sono più valutate alla luce dei diritti fondamentali, ma sono l'effettività, l'efficacia e la legittimità dei diritti fondamentali ad essere valutate alla luce di un certificato. Sotto il terzo profilo ci si chiede se alcuni soggetti possono essere privati di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti per tutelare i diritti di altri. La dottrina, evidenziando la centralità del principio personalistico che informa la Costituzione, ha chiarito che la Carta enuclea un elenco di libertà di cui i cittadini non possono essere privati e che sono inviolabili da parte dello Stato. ⁶ Per quanto la Costituzione consenta delle restrizioni alle libertà la stessa non ammette tuttavia soppressioni come quelle introdotte dal Green pass che esclude dalle attività lavorative o ricreative chi è sprovvisto di copertura vaccinale e questo in un contesto normativo che non prevede l'obbligo vaccinale anti Covid-19 come misura generalizzata di tutela della salute pubblica. Le misure anti-pandemiche, per quanto emergenziali o eccezionali e per evitare di essere essenzialmente anti-giuridiche, devono essere sempre ricomprese all'interno della struttura dello Stato di diritto. ⁷

1. Carlo Blengino, Tecnologie di sorveglianza e contenimento della pandemia, in "Questionegiustizia", 2/2020, p. 2
2. A. R. Vitale, Del green pass, delle reazioni avverse ai vaccini e di altre cianfrusaglie pandemiche come problemi biogiuridici: elementi per una riflessione, Giustizia Insieme, 15 settembre 2021, <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1939-del-green-pass-delle-reazioni-avverse-ai-vaccini-e-di-altre-cianfrusaglie-pandemiche-come-problemi-biogiuridici-elementi-per-una-riflessione-daldo-rocco-vitale-2?hitcount=0>
3. Ibidem
4. Ibidem
5. Corte Cost., sent. n. 5 del 18 gennaio 2018. <https://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=35616>
6. F. Santoro Passarelli, Libertà e Stato, in Iustitia, 3/1957, p. 209 e ss.
7. Tribunale di Reggio Emilia, sent. n. 54 del 27 gennaio 2021. <http://agam-mi.it/dpcm-illegittimi-la-sentenza-n-54-del-27-1-2021-del-tribunale-di-reggio-emilia-alcune-riflessioni/>

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Circolare della Prefettura di Avellino-UTG 18 ottobre 2021, prot. n. 73084/AREA II

AI SIGG.RI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
 ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DEL COMUNE DI PRA TOLA SERRA
 Avellino 18 ottobre 2021

OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Si fa riferimento alle funzioni, proprie agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni, di esame e definizione delle complesse istruttorie sulle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis* a stranieri di ceppo italiano. In proposito il Ministero dell'Interno ha segnalato di aver realizzato, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Avvocatura Generale dello Stato, un complesso percorso di ricerca e approfondimento di nuove acquisizioni documentali, che ha condotto a due sentenze innovative di recente adottate dalla Corte di Appello di Roma, nell'ambito del notevole contenzioso pendente in materia. In particolare, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto già per due volte che, per il caso di un cittadino italiano emigrato in Brasile a fine XIX secolo (nel periodo della Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889), *"si desume inequivocabilmente l'accettazione tacita dell'avvenuto acquisto della cittadinanza brasiliana e soprattutto ... la contestuale rinuncia tacita a quella italiana alla luce del disposto dicui all'art. 11 del e.e. del 1865"*. È stata pertanto respinta la domanda di riconoscimento *iure sanguinis* della cittadinanza dei discendenti dell'avo sulla base dell'avvenuta interruzione della

linea di trasmissione. Le linee interpretative tratteggiate in tali importanti pronunce giurisprudenziali potranno sin d'ora essere tenute presenti dagli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni investiti delle relative pratiche, in particolare per stabilire l'ordine di trattazione delle domande. Si potrà quindi dare priorità alla definizione delle pratiche di cittadinanza *iure sanguinis* nelle quali sia vantata discendenza da dante causa non interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, lasciando le pratiche interessate dalla stessa alla trattazione in un momento successivo, nel quale l'orientamento giurisprudenziale sarà maggiormente consolidato, auspicabilmente con una pronuncia della Corte di Cassazione. I medesimi elementi informativi potranno inoltre essere utilizzati in caso di diffide legali per istanze nelle quali è vantata discendenza da dante causa interessato dalla Grande Naturalizzazione Brasiliana del 1889, in particolare gli Ufficiali di Stato Civile potranno, senza rigettare le istanze, segnalare la necessità di rinvio per ulteriori approfondimenti, opponendo l'esigenza di tener conto dell'orientamento delle predette sentenze della Corte di Appello. Ciò potrà consentire di impiegare al meglio le risorse disponibili e salvaguardare il buon andamento amministrativo nella gestione complessiva delle istanze di cittadinanza, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost. Si ribadisce altresì l'opportunità di assicurare sempre la puntuale verifica della regolarità dell'iscrizione anagrafica nel Comune di presentazione della richiesta di riconoscimento *iure sanguinis* attese le frequenti criticità riscontrate nella gestione delle relative procedure. Tanto rappresenta il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze d'intesa con la Direzione Centrale per i Servizi Demografici e al pari di quanto segnalato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla rete consolare degli Ufficiali di Stato Civile all'estero, in vista dell'utile organizzazione delle attività di competenza in materia, riservandosi di tempestivi aggiornamenti.

Rientra nell'orario di lavoro la formazione professionale obbligatoria

La **formazione professionale** imposta dal datore di lavoro, anche fuori del luogo di attività abituale, rientra nell'orario di lavoro secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza nella causa C-909/19, ha interpretato la direttiva 2003/88 su taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro recepita in Italia con D.Lgs 66/2003.

Il caso riguarda un impiegato che per la valutazione del suo rendimento aveva dovuto seguire 160 ore di formazione professionale. Di queste ben 124 ore si erano svolte fuori dell'orario di lavoro e del luogo di attività abituale. Da qui la richiesta che le ore di formazione fossero equiparate a **lavoro straordinario**, quindi retribuite. La direttiva 2003/88, puntando a unificare le legislazioni nazionali sulla durata dell'orario per assicurare una migliore sicurezza e salute dei lavoratori, fissa un limite massimo per la durata settimanale del lavoro e prevede periodi di pausa e di riposo adeguati. Tali disposizioni non possono essere interpretate in maniera restrittiva dalla giurisprudenza ossia abbassando il livello di tutela. Al riguardo occorre considerare sempre l'articolo 31 della Carta Ue dei diritti fondamentali che assicura un limite alla durata massima del lavoro. Quindi, "orario di lavoro" e "**periodo di riposo**" sono definizioni proprie insuscettibili di interpretazione in base alle legislazioni nazionali. Sul punto la Corte ha precisato gli elementi per definire un'attività quale rientrante nell'orario di lavoro: 1. la circostanza che il dipendente, in un determinato orario, debba essere presente nel luogo designato dal datore di lavoro; 2. l'obbligo di rimanere a disposizione anche a prescindere dal normale orario. Quindi se il periodo di formazione è imposto dal datore di lavoro – precisano i giudici – le suddette condizioni si attualizzano perché il dipendente è a disposizione del datore e la sua attività rientra nell'orario anche se svolta fuori di quello standard e dunque anche se la formazione si svolge in un ambito diverso da quello abituale essa **rientra nell'orario di lavoro**.

Si evidenziano

Legge 14 ottobre 2021, n. 144

Oggetto: Conversione in legge del DL 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021. (G.U. Serie Gen. n. 249 del 18/10/2021)

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i servizi Demografici Circ. n. 88 del 4 novembre 2021

Oggetto: AIRE – Attività di verifica dei dati – Aggiornamento al 31 dicembre 2021 dell'Enciclopedia unica dei cittadini residenti all'estero. (v. Rubrica Attualità di questo numero della Rivista)



LISTA NO DEI REGALI

di Bastiancontrario

Ed eccoci come ogni anno alle feste, diciamo, Natalizie. Perché per i distratti, Natale cade ogni anno proprio il 25 dicembre...e fin qui ci siamo. Allora tutte le famiglie sono prese dalla fregola dei regali, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti, e pure per gli adulteri che sono un numero viepiù cospicuo. Ah ah! Ogni famiglia è pure presa dalla fregola dei cenoni, grandi raggruppamenti familiari, grandi adunate, grandi ammuchiate, indi alberi di Natale, addobbi e via dicendo. Magari poi, qualcuno si ricorda pure che, ricorrendo la nascita di Nostro Signore, questi dovrebbe essere il Personaggio Principe, il pensiero principe...Quindi si dovrebbe pure frequentare le chiese ovvero festeggiare religiosamente la ricorrenza. Ricorrenza ben vista e ben accetta anche da chi è ateo perché come minimo si fa qualche giorno di vacanza. I professori e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in verità, si fanno un lungo periodo di almeno due – tre settimane...Grazie Padreterno...Se ci sei, bene, se non ci sei, va bene lo stesso, ma evviva la vacanza! I bambini sono doppiamente contenti, perché oltre a farsi una vacanza ovvero non andare a scuola, sperano di ricevere una miriade di regali, ovvia! Allora predispongono delle belle letterine per il mitico Babbo Natale, con tanto di meriti propri – moltissimi – e demeriti – pochissimi . Un po' come i nostri politici che quando vengono intervistati, cominciano col lodare sé stessi, il gruppo politico al quale appartengono, e lodare la loro azione politica, anche se è pressoché uguale allo zero. Vedete cosa è successo durante questi due anni di pandemia: milioni di ammalati e oltre 130.000 morti.! Eppure ogni politico intervistato, parlamentare, governante, governatore regionale, sindaco ecc. ecc. pare che abbia fatto tutto bene, anzi benissimo! Noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro...Allora mi sorge spontanea una domandina: ma gli oltre 130.000 morti, ma chi li ha causati? Insomma, ma di chi è la colpa? Se tutti hanno fatto bene...Beh, 'un vorrei proprio che mi dessero la colpa a me, al sempre vostro Bastiancontrario! Debbo essere io – a mia insaputa...ah ah! – che la notte vado in giro per l'Italia ad ammazzare la gente e a fare l'untore! Va a finì che la mi arresteranno pure e mi daranno come minimo una diecina di ergastoi! Del resto un colpevole ci deve per forza esse... 'un si pole mia fa tutti bene?! I morti sono lì, a testimoniare manchevolezze, inefficienze, pressappochismi...Va beh...dai! Torniamo a bomba, torniamo a Babbo Natale e ai suoi regali. Dunque, stavo dicendo che tutti i bambini scrivono a Babbo Natale in person, per ottenere i "meritatissimi" regali. Ma questo anche gli adulti, anche a chi non crede a Babbo Natale, ma gli fa comodo credici! Ah ah! Allora anch'io, me medesimo, il sempre vostro Bastiancontrario, ho scritto una letterina a Babbo Natale ove vengono ben descritti tutti i miei indiscussi meriti e...bando ai demeriti! Io 'un sono un politico, ma fa lo stesso; anche io ho fatto tutto bene. Ma siccome Bastiancontrario sono, ero e sarò...Ho scritto una letterina, sì, ma al contrario. Invece di elencare nella letterina medesima tutti i regali graditi, ebbene, io ho scritto una letterina contenente la "Lista NO dei regali...! Insomma i regali che non voglio perché ne ho piene le tasche e non solo quelle...Cassetti, armadi, cassettoni... Ovvìa! Dunque: NO mutande, NO calzettoni, NO pantofole, NO pigiami, NO vestaglie, NO fazzoletti, NO cravatte...Ah ah! Purtroppo questo è sempre stato il mio destino da vari lustri e lustrini! E il risulato? Mi sono trovato, nel corso dei lustri, ad avere una novantina di cravatte, una diecina di vestaglie, una cinquantina di fazzoletti...- che poi ora si usano quasi esclusivamente quelli di carta - una ventina di pigiami lunghi, corti, di lana, di acrilico, ecc. ecc. Mi sono trovato ad avere non meno di una diecina di paia di pantofole, e tre cassetti pieni di calzettoni, calzini, calzerotti e via dicendo! Saranno almeno una trentina di paia. Ma la cosa clamorosa sono le "mutande": ne ho collezionate ben 66...! 'Un so più dove mettile...! Ce le ho di tutte le forme, di tutti i colori, di tutte le stoffe! Dunque...slip...original slip...pak slip...diesel slip...jok strap... culotte...boxer...boxer navy...e continuando, tanga, perizoma, perizoma grey, brasiliana... insomma, un gran ca..o! Oh...io sono semplicemente Bastiancontrario... 'un sono mica un GIGOLO'...ah ah! ovvero un giovanotto che sfrutta il proprio bell'aspetto, insomma un mantenuto. Perché per un gigolò le mutande sono uno strumento di lavoro...e che lavoro! Purtroppo io non sono un giovanottone e neppure di bell'aspetto e poi...ho tanti meriti, ma quasi tutti intellettuali, e no...Mi vien da dire questo: un mio vicino di casa che è duro come le pigne verdi ma

vuole fare l'intellettuale, in presenza di altre persone, quando nel bel mezzo di un discorso sui regali di Natale, di fronte alle mie dichiarate 66 mutande, ebbe a dire: "Come dicevano gli antichi romani, "mutatis mutandis", ovvero cambiarsi le mutande, così tu ti potrai cambiare le mutande anche tre-quattro volte al giorno!" Ah ah! E invece la locuzione "mutatis mutandis", vuole dire tutt'altra cosa, cioè: "fatti i debiti mutamenti"... ah ah! Ma torniamo a bomba, torniamo a Babbo Natale. Insomma, Babbo Natale! Hai inteso? Leggiti bene la "Lista NO dei regali", mi raccomando! E tra l'altro, mi è capitata una cosa tragicomica. Mettendo a posto in casa, ho scovato pure un paio di cassettoni con la scritta "ospedale" e dentro altre mutande, calzini, pigiama, vestaglie... Ah ah! Chiedo ragguagli alla mitica Donna Laura – ora passata al rango di "sua altezza serenissima" ah ah! la quale candidamente ha detto che quei cassettoni non andavano toccati perché servivano per una eventuale emergenza ospedaliera. Tutta roba ben pulita e ben piegata. Il bello gli è che nelle tre volte che ho avuto bisogno di ricovero ospedaliero urgente, la roba è rimasta nel cassetto, vuoi per dimenticanza, vuoi per l'urgenza del ricovero. Quindi Sua Altezza Serenissima, donna Laura, è dovuta andare al negozio presso l'ospedale e... fare rifornimento! E che rifornimento! Per paura di macchie, strappi, l'ultimo ricovero di soli tre giorni... ebbene! Altri cinque pigiama, dieci paia di mutande, dieci paia di calzini... e ben due vestaglie da camera!... Ah ah! Morale della favola, anche tutta questa roba è venuta ad aumentare il patrimonio, diciamo ospedaliero! Sì perché, come ho scritto nella letterina per Babbo Natale, la famosa "Lista NO dei regali", ci avevo scritto nel finale: "Caro Babbo Natale, questa "Lista NO dei regali", leggila bene, perché per le feste natalizie, gradirei starmene in allegria in famiglia e non essere ricoverato in ospedale!... Ah ah! Speriamo che Babbo Natale ne tenga conto e magari ne parli un pochettino anche con il Padreterno. E voi mi direte: ma allora quale regali gradiresti?... Beh... è una lunga storia! Comunque, stante il fatto che l'automobile già la possiedo... Intanto un regalo graditissimo sarebbe una tanica di benzina e pure un rifornimento di GPL, che la mia Alfa Giulietta va a GPL e a benzina... Mi rendo conto del costo esagerato di simili regali, ma 'un è mia colpa mia se una tanica di benzina ora costa come un patrimonio? E un rifornimento di GPL circa 50 euro? Ate voglia a comprà di mutande! Un altro regalo graditissimo è un "buono sconto" per un mese di metano per riscaldamento, e magari pure un altro "buono sconto" per un mese diciamo, di luce... Questi sì che sono regali preziosi! In questo momento direi, preziosissimi! In alternativa, un buono sconto per una ecografia, per una TAC... oppure un buono sconto per medicinali vari che la "Mutua" non passa Cerotti cerottini. E non ridete! Ultimamente ho fatto un interventi chirurgico, e solo di cerotti di vario tipo e garze, garzette... ah ah! ho spesa già 48 euro, mentre per le medicine sono già a oltre 100 euro! Ma badate un popoino! Quando ero più giovane la cosiddetta Mutua (sì, lo so... dovrei dire ASL, ma sono un conservatore e a me piace di più "Mutua", rende meglio l'idea) insomma la Mutua passava tutto e più di tutto. Ma io non avevo bisogno di nulla o quasi. Ora invece che ho una certa età e ho bisogno di interventi, cure mediche, ecografie... tac... tacchete, medicinali... ebbene la "mutua" 'un passa più nulla, o quasi! Quindi fregato! Ma badate un po' a cosa ci hanno portato anni di mala politica! E pensare che i nostri parlamentari, si sono approvati un provvedimento, diciamo, "ad parlamentarem" che consente loro – familiari compresi - di usufruire di ulteriori cure mediche, - ivi comprese le cure omeopatiche - oltre quelle previste dalla legge... In genere ci costano circa 6.000 euro annui "a testa", ivi comprese le "teste" dei familiari... che moltiplicato per 2.000, fanno 12 milioni annui in più! Ma badate un po'! E ora vogliamo parlare di "maschilismo"? di "sessuofobia"? di decreto Zan, o Zanne che dir si voglia? Quello che è stato bocciato dal Senato per via – pare – dei "franchi tiratori", che non sono francesi ma italiani! Quello che comprendeva – tra le altre cose - provvedimenti contro le discriminazioni sessuali, omosessuali, transessuali, donne... ebbene! Forse voi 'un ve sarete accorti ma io mi son macchiato di un grave crimine! Ma grave che più grave 'un si pole di più!... Mamma impastata ladra, maschilist-femminista! Non ho fatto altro che parlare di "Babbo Natale"... al maschile!!! Ri-mamma

maiala impestata ladra! Se il decreto Zan fosse stato approvato povero me! Povero il vostro Bastiancontrario! Ma...rimedio subito ovvero subitastante! 'Un voglio incorre negli strali della legge...i a volte venisse riproposta e magari pure con effetto retroattivo! Dunque, fate bene attenzione! Seguitemi bene anima e core! Facciamo una postilla, una apostilla o come diavolo vi pare: dunque: là dove è scritto "Babbo Natale", deve intendersi e leggersi "Babba Natala", ovvia! Già mi fistiano l'orecchi! Ora si risentiranno gli omini! Allora facciamo una cosa, onde evitare discriminazioni, e al fine di salvaguardare le "quote rosa"... Ogni due "Babbi Natali" maschi ce ne deve essere per forza uno femmina, ovvero una "Babba Natala"...! E questo in virtù di una specie di "analogia legis", uniformiamoci alle leggi già esistenti e non se ne parli più. Un mio amico mi aveva suggerito che "Babba Natala" è un po' brutto, quindi di usare "Mamma Natala"...Ci ho provato! Ma è venuto fuori un casino perché allora i miriade di "Babbo Natalo" maschi, per analogia, avrebbero dovuto chiamarsi "Mammo Natalo"... Accidenti alla grammatica, alla semantica...allo grammatico, allo semantico...Ehi! Ma sono caduto in un ginepraio! 'Un ci si leva più le gambe...ah ah!



*Buone Feste
da*

DeA

e dalla Redazione del

SEMPLICE

CABINA "VISO EVOLUTION" PER FOTOTESSERA C.I.E.



Risparmia tempo!

La cabina Viso Evolution può essere collocata in accordo con gli uffici anagrafici, presso gli uffici stessi o nelle vicinanze delle anagrafi civili e collegata tramite network all'ufficio preposto per il rilascio della C.I.E..

Permette così a tutti i cittadini di ottenere sia la stampa delle fototessera, rispondente allo standard ICAO, come necessario per il rilascio della C.I.E., sia l'invio della stessa all'ufficio anagrafico.

L'installazione, l'assistenza e la manutenzione sarà a completa cura e carico della Dedem, come pure i relativi consumi di energia elettrica.

PRATICO, VELOCE,
SEMPLICE.



Questa cabina se collegata tramite network all'ufficio preposto per la CIE del Municipio, funziona così.

La tua foto oltre che cartacea sarà inviata digitalmente al Municipio.

Recati con la tua foto cartacea presso l'Ufficio CIE.

Dalla lettura del codice a barre riportato sulla foto cartacea, l'addetto potrà visualizzarla e scaricarla nel formato corretto per generare la tua Carta d'Identità Elettronica.

 **DEDEM**
www.dedem.it

Per info: Tel. 06 93026390/398 - antonio.ramunno@dedem.it

EDITO
da

De**A**